

Tra i rinvii spuntano aiuti e tutele anti-Covid

Maurizio Caprino
Matteo Prioschi

Non è il "solito" Milleproroghe. Il Dl 183/2020, nella sua versione convertita in legge e pubblicata la settimana scorsa, è ben più del consueto elenco di rinvii in cui spiccano poche misure importanti. Normalmente, ci si limita a far slittare scadenze che non sarebbero sostenibili per una pubblica amministrazione debole come quella italiana, che sono sgradite a interessi in grado di incidere sulle scelte collettive o che provocherebbero troppe divisioni. Certo, di tutto questo c'è traccia anche nell'ultimo Milleproroghe: basta pensare all'ennesimo rinvio delle decisioni per il deposito nazionale delle scorie nucleari. Ma stavolta si trattava anche di colmare il vuoto creato dalla crisi politica di gennaio fra gli ultimi provvedimenti del governo Conte e i primi del governo Draghi. E la parte del leone la fanno, ancora una volta, misure legate alla pandemia.

RINVII A LARGO RAGGIO

1 Tra queste misure ci sono proroghe che si aggiungono a quelle già previste dalla legislazione di emergenza proliferata per tutto l'anno scorso. Il Dl Milleproroghe è servito a coprire alcune situazioni rimaste scoperte. Si va dal blocco degli sfratti agli esami di abilitazione dei professionisti, dalle elezioni degli Ordini alle cause davanti a Tar e Consiglio di Stato, fino alle chiusure dei bilanci delle società e alle relative assemblee dei soci per approvarle. Di interesse per i consumatori c'è il rinvio del passaggio obbligatorio al mercato libero delle utenze di energia elettrica e gas.

AIUTI ALLE IMPRESE

2 Ci sono anche alcuni aiuti alle imprese, come la conferma delle accelerazioni dei pagamenti per gli appalti in corso e crediti d'imposta come quelli per cinema e radio.

LAVORO

3 In ambito lavorativo, gli interventi di più ampio impatto riguardano la tutela occupazionale, con la riapertura dei termini per le domande di ammortizzatori scadute nel 2020 e la proroga del contratto di rete con causale di solidarietà. Allineato alla data ora prevista di conclusione dello stato di emergenza, l'utilizzo dello smart working con modalità semplificate, mentre sul fronte previdenziale Inps avrà più tempo per effettuare alcune verifiche sui contributi da versare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NORME & TRIBUTI FOCUS

Il Sole **24 ORE**

Mercoledì 10 Marzo 2021
www.ilssole24ore.com/focus

IMPRESE, APPALTI, LAVORO, FISCO, BONUS FAMIGLIE

Milleproroghe Novità per tutti



ALL'INTERNO

PROFESSIONI

L'esame di Stato resta in modalità «semplificata»

Patrizia Maciocchi - pagina 3

VENDITE

Proroga semestrale per le comunicazioni dei marketplace

Mastromatteo e Santacroce - pagina 5

ABITAZIONI

Prima casa, termini ampi per trasferire la residenza

Angelo Busani - pagina 6

PROROGA

Lavoro agile in modalità light fino ad aprile

Cristian Valsiglio - pagina 13

I FOCUS DEL SOLE 24 ORE

Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 6.
In vendita abbinate obbligatoria
con Il Sole 24 ORE a € 2,50 (Il Focus del
Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 2,00)
Solo ed esclusivamente per gli abbonati,
in vendita separata dal quotidiano a € 0,50.

Chiuso in redazione il 6 marzo 2021



9 770391 736413

Società

LE NUOVE SCADENZE

Bilancio 2020 con 60 giorni in più per l'approvazione in assemblea

La possibilità di tardare facilita le sospensioni di ammortamenti e le rivalutazioni

Alessandro Germani
Franco Roscini Vitali


■ A seguito delle modifiche apportate dall'articolo 3 comma 6 del Decreto milleproroghe (Dl 183/20) anche per il 2020 l'approvazione dei bilanci è consentita nei 180 giorni. Così gli effetti della pandemia si ripercuotono sui bilanci 2020 dando la possibilità di farne slittare l'approvazione ai sei mesi rispetto ai canonici 120 giorni.

Le modifiche apportate all'articolo 106 comma 1 del Dl 18/20 chiariscono meglio la portata della norma, in quanto specificano che in deroga alle norme del codice civile per le spa e le srl o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Peraltro il testo originario del Dl milleproroghe faceva riferimento alle assemblee convocate entro il 31 marzo 2021 e, in questo modo, per le società con esercizio coincidente con l'eserci-

zio solare non sarebbe stato possibile approvare i bilanci oltre il termine dei 120 giorni, a meno che non ci si fosse appellati ai casi previsti dalla legge di redazione del bilancio consolidato o alle particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In questo modo, invece, senza dover ricorrere a tali casi ma in maniera del tutto generalizzata vi è la possibilità di rinviare l'approvazione dei bilanci.

Chiarito dunque il quadro normativo, può essere utile effettuare alcune considerazioni pratiche. In primis giova ricordare che quella prevista dalla legge è una mera facoltà, motivo per cui le imprese che non hanno problemi a rispettare il timing ordinario ben potranno approvare i bilanci ai 120 giorni. Al contrario quelle imprese che necessitano di maggior tempo per la redazione dei bilanci potranno sfruttare questo maggior lasso temporale che viene consentito. Si pensi, in generale, al rallentamento delle direzioni amministrative legato agli effetti della pandemia e al fatto di dover lavorare in smart working. Oppure anche all'implementazione di alcune misure che insistono sui correnti bilanci 2020 e che sono state introdotte ad hoc sempre a seguito della pandemia. Ci riferiamo, in particolare, alla possibilità di rivalutare i beni d'impresa o alla sospensione in tutto o in parte degli ammortamenti nei bilanci, quali misure che consentono di tamponare gli effetti negativi sul conto

QUOTATE, INSERITO IL FORMATO XBRL A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2021



Viene introdotto l'utilizzo del formato XBRL per i bilanci delle quotate a decorrere dal 1° gennaio 2021. In tal senso l'articolo 3 comma 11-sexies del Dl milleproroghe prevede che le disposizioni del regolamento delegato (Ue) 2019/815 della Commissione del 17 dicembre 2018 si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il Regolamento delegato (Ue) 2018/815 è intervenuto per introdurre un formato elettronico unico europeo per la redazione delle relazioni finanziarie delle società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo. L'entrata in vigore originaria era fissata al 1° gennaio 2020. Tuttavia, la norma

attuale prevede il rinvio dell'applicazione di un anno, sulla base di una facoltà introdotta nell'ambito del pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali adottato in conseguenza della crisi sanitaria da Covid-19. Viene pertanto stabilito che le nuove norme tecniche si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a partire dal 1° gennaio 2021. Al fine quindi di agevolare l'accessibilità, l'analisi e la comparabilità, i bilanci nelle relazioni finanziarie annuali redatti conformemente agli IFRS dovrebbero essere marcati utilizzando il linguaggio XBRL, in modo da rendere tali documenti leggibili da dispositivi automatici e consentire l'utilizzo automatizzato di grandi quantità di informazioni

economico del Covid-19 e di fornire una rappresentazione del patrimonio netto a fronte delle maggiori perdite del 2020, mediante la rivalutazione di determinati asset o il minore concorso degli ammortamenti al risultato dell'esercizio.

Però è utile ampliare il ragionamento per considerare tutti gli stakeholders dell'impresa, in particolare i soggetti finanziatori nel caso in cui, come sovente accade, le imprese si trovino a lavorare con mezzi di terzi. Sotto questo profilo ricordiamo che le imprese a fronte della crisi pandemica hanno fatto massiccio ricorso da un lato alla moratoria di legge (articolo 56 del Dl 18/20), con proroga attualmente al 30 giugno 2021, dall'altro alle forme di finanziamento con garanzia statale ad opera di Sace e del Fondo Centrale di Garanzia a seconda delle caratteristiche dimensionali del prestatore. Da questo punto di vista molte imprese sono in procinto di rinegoziare i propri fidi, oppure di sfruttare le possibilità della garanzia pubblica al momento fino alla finestra del prossimo 30 giugno. In tutti questi casi, ma in generale nell'ambito del tradizionale rapporto banca-impresa, il bilancio resta l'elemento fondante della relazione. Ecco perché è bene sfruttare la proroga quando si rende necessario, ma, se possibile, anticipando comunque l'approvazione prima della nuova scadenza di fine giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le procedure. Nell'avviso di convocazione si può stabilire che partecipino da remoto anche presidente, segretario e notaio

Voto online per società di capitali e cooperative

Angelo Busani

■ Il 31 luglio 2021 è il nuovo termine entro il quale si può approfittare delle modalità "emergenziali" di svolgimento delle assemblee societarie, originariamente introdotte dall'articolo 106, Dl 18/2020.

In sintesi, fino all'ultimo giorno del luglio prossimo possono essere «tenute»:

■ le assemblee delle società di capitali e delle cooperative imponendo ai partecipanti di intervenire mediante audio-video conferenza;

■ le assemblee delle società quotate imponendo ai soci di parteciparvi conferendo una delega al cosiddetto «rappresentante designato», nominato dalla società. È importante notare che la legge

fa ora riferimento alla data in cui l'assemblea è «tenuta» e non più alla data in cui l'assemblea è «convocata», ponendo, con ciò, fine alla discussione se la legittimazione ad avvalersi della normativa emergenziale dipendesse dalla data di spedizione dell'avviso di convocazione o dalla data di svolgimento dell'assemblea. In conseguenza, dunque, della proroga:

1) l'assemblea di bilancio delle società di capitali e cooperative può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (la regola del Codice civile è che l'assemblea di bilancio si svolge entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio);

2) mediante una apposita previsione contenuta nell'avviso di

convocazione, può essere stabilito (anche in deroga a clausole statutarie che dispongono diversamente) che nelle società di capitali e nelle cooperative il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza; l'intervento in assemblea possa essere effettuato mediante mezzi di telecomunicazione; l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità che si trovino nel

LE NOVITÀ

Le quotate possono nominare il cosiddetto rappresentante designato, cioè il soggetto cui sono attribuite le deleghe per la votazione

medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio;

3) mediante una apposita previsione contenuta nell'avviso di convocazione delle assemblee delle Srl, può essere stabilito che l'espressione del voto avvenga mediante il metodo della «consultazione scritta» o del «consenso espresso per iscritto»;

4) le società con azioni quotate, anche ove lo statuto disponga diversamente: possono nominare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il cosiddetto «rappresentante designato», vale a dire il soggetto cui i soci possono attribuire le deleghe di voto; possono prevedere, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il

rappresentante designato (nel senso che i soci, in tal caso, non possono intervenire all'assemblea, nemmeno mediante sistemi di telecomunicazione);

5) la nomina del rappresentante designato e l'obbligo di intervento in assemblea solo mediante il rilascio di una delega al rappresentante designato sono possibili (in deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per: le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione; le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante; le banche popolari e le banche di credito cooperativo; le società cooperative e le società mutue assicuratrici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Professionisti

ABILITAZIONI E FORMAZIONE

Anche gli esami di Stato del 2021 sono semplificati causa pandemia

Per oltre 26mila praticanti avvocati ipotesi di due orali per sostituire la prova scritta

Patrizia Maciocchi

■ Anche per il 2021, come nel 2020, sull'onda pandemia viene sdoganato l'esame di Stato semplificato, per le abilitazioni di alcune categorie professionali: dai commercialisti agli architetti, dai geometri ai periti industriali. E stanno per aggiungersi gli avvocati. Ad offrire un margine di manovra per derogare alle ordinarie regole è l'articolo 6, comma 8 del decreto Milleproroghe (Dl 183/2020).

La norma ha rinviato al 31 dicembre 2021 le disposizioni del Dl 22/2020 (articolo 6, commi 1 e 2) che prevedono la possibilità di superare le disposizioni vigenti.

La norma prorogata a fine anno, dispone le «misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari». E prevede - nel caso del protrarsi dello stato di emergenza da Covid-19 - la possibilità di definire, in deroga, l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione degli

esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione, nel rispetto delle disposizioni del Dlgs 206/2007, che attua la direttiva comunitaria sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Ai 26mila praticanti avvocati che devono sostenere l'esame nella prossima sessione dedica uno dei primi atti del suo ministero la Guardasigilli Marta Cartabia. Troppi candidati, anche secondo il parere del Cts sollecitato dal ministero, per affrontare in sicurezza le prove scritte in presenza, fissate per il 13, 14 e 15 aprile, considerato che le norme in vigore sulla pandemia non consentono riunioni con più di 30 persone. La soluzione, individuata dalla neo ministra, da affidare ad un decreto legge che potrebbe approdare al Consiglio dei ministri già questa settimana, sarebbe un orale rafforzato: due prove orali, una di abilitazione all'orale tradizionale.

La nuova prova comporterà una ridefinizione del calendario, con lo slittamento di qualche giorno dell'inizio e la conclusione a ridosso dell'estate. In linea di massima i candidati dovranno essere presenti nelle sedi di Corte d'appello, mentre è ancora in forse la presenza della commissione esaminatrice o, almeno, di alcuni dei commissari.

Un nuovo sistema di abilitazione da considerare valido solo durante la pandemia, in attesa di una riforma organica dell'esame di Stato.

L'associazione italiana giovani avvocati, apprezza l'interesse per i

AI REVISORI LEGALI PIU' TEMPO PER I CREDITI



Si va a dicembre 2022

Nel Milleproroghe anche lo slittamento dei tempi per i crediti professionali al 2022.

I revisori legali dei conti - che per il periodo 2020-2021 devono acquisire 20 crediti formativi in ciascun anno (di cui almeno 10 in materie che riguardano la revisione legale) - hanno tempo entro il 31 dicembre 2022.

Il Mef, in un comunicato del 4 gennaio scorso, ha ricordato che il mancato assolvimento dell'obbligo formativo relativo agli anni 2017, 2018 e 2019 non può essere compensato maturando i corrispondenti crediti in ragione dell'entrata in vigore del Dl n. 183/2020. Ferma restando la possibilità di ulteriori comunicazioni sul punto. Ancora una precisazione riguarda l'impossibilità di assolvere con anticipo, e dunque prima del 1° gennaio 2022, l'obbligo relativo allo stesso anno

giovani dichiarato dalla ministra Marta Cartabia, considerato non solo di facciata ma reale. Tuttavia per i giovani avvocati qualche preoccupazione resta. E riguarda la data degli orali che potrebbe essere troppo vicina per i praticanti che si erano preparati per gli scritti.

Con 26 mila candidati da sentire andrebbe scongiurato anche il rischio di una sovrapposizione di sessioni con gli scritti del 2021 fissati per dicembre. «La nostra proposta dice il presidente dell'Aiga Antonio De Angelis - era per una prova scritta a fine maggio, vaccinando i 26 mila praticanti, e una orale a settembre».

Solo orale, come nel 2020, per i commercialisti che però hanno più tempo. La prima sessione di esami, a distanza, è fissata per il 16 giugno 2021 per la lettera A e il 23 giugno per la B, il tempo per le domande scade il 25 maggio. La seconda sessione ci sarà il 17 novembre: la deadline per le domande è il 19 ottobre 2021. Anche quest'anno prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale svolte con modalità semplificata e tirocinio a distanza.

Video-conferenza su piattaforma messa a disposizione delle 81 commissioni dal Consiglio nazionale, per la prova unica di quasi 3000 geometri. Gli esami, della sessione 2020 slittati da novembre, sono iniziati il 23 febbraio e già quasi conclusi. Con pubblicazione degli esiti, dai quali emerge una percentuale di abilitati in deciso aumento rispetto alla media che si

era attestata tra il 50 e il 60%. «Siamo soddisfatti - dice il presidente nazionale Maurizio Savoncelli - è stato un orale più corposo da affrontare con 5 commissari. Quest'anno è decisamente aumentato il numero degli abilitati, rispetto alle altre sessioni. C'era molta voglia di farcela. A Maggio avremo il calendario per le prove 2021».

Record di iscritti all'orale abilitante per i periti industriali. Un'aula virtuale per quasi 1500 candidati alla prova 2020. Gli sforzi del consiglio nazionale dei periti industriali - che devono fare i conti con ben 26 specializzazioni - sono tesi ad ottenere una proroga della legge del 2016 che, almeno sulla carta, imporrebbe dal 2021 la laurea almeno triennale per l'iscrizione all'albo. Esame a distanza, con un solo test orale, anche per ingegneri e architetti. Note anche le date, fissate dal Miur con un'ordinanza del 22 gennaio. Il 16 giugno 2021 si inizia con la sezione A e il 23 per la B. Mentre la seconda sessione degli esami ci sarà il 17 novembre 2021 e il 24 novembre. Quaranta le sedi accreditate per gli ingegneri e 23 per gli architetti.

Per i medici l'esame di Stato non è più un passaggio obbligato. Sull'onda dell'emergenza pandemica il Cura Italia, in vigore giusto da un anno, ha previsto la laurea abilitante. Una misura che, insieme alla possibilità di assumere specializzandi e medici in pensione, era tesa ad infoltire i ranghi dei camici bianchi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Professioni sanitarie. La legge Lorenzin prevede che siano gli Ordini riformati a votare la rappresentanza nazionale

Chimici e fisici, elezioni nel 2022 per la Federazione

Federica Micardi

■ La Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici resta in carica fino al primo rinnovo dei consigli direttivi degli Ordini locali dei chimici. Lo prevede l'articolo 4, comma 7-bis del decreto Milleproroghe, che precisa che questo rinvio viene concesso «anche in ragione dell'impegno eccezionale nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19» svolto da queste professioni.

In Italia i chimici iscritti all'Albo sono 8.543 e i fisici 1.729, questi professionisti sono stati inclusi dalla legge Lorenzin tra le professioni sanitarie (prima erano sotto il controllo del ministero della Giustizia) perché sono spesso impegnati nella tutela della salute, o con attività direttamente svolte nel settore sanitario, o occupandosi di salute in senso lato, dalla

prevenzione alla sicurezza.

A rendere necessaria la proroga elettorale è proprio la legge Lorenzin, n. 3/2018, sulle professioni sanitarie. Questa riforma, infatti, prevede che siano i presidenti degli Ordini dei chimici e dei fisici, come riformati dalla stessa legge, a votare gli organi della Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici.

Le elezioni degli Ordini territoriali, però, si svolgeranno nel corso del 2021 secondo un calendario scaglionato, e degli attuali 35 Ordini sono solo tre ad aver già rinnovato i consiglieri nel rispetto delle nuove norme, che favoriscono la rappresentanza di genere e l'entrata dei fisici.

Il rinvio del voto ha, comunque, un limite temporale perché gli Ordini territoriali dovranno essere rinnovati entro la fine dell'anno secondo le

CAMERE DI COMMERCIO

Presidenti rieleggibili due volte

Il Milleproroghe uniforma le regole per la nomina dei consiglieri, che stanno in carica 5 anni e possono essere rieletti per due volte (quindi possono svolgere in tutto tre mandati), con la nomina del presidente; quest'ultimo in base all'articolo 16, comma 3, legge 580/93 poteva essere rieletto una sola volta. Ora con l'articolo 2, comma 4-quinquies del Dl 183/2020 anche il presidente può essere rieletto per due volte.

Le Cciao sono attualmente 74 ma con l'accorpamento delle più piccole arriveranno a 60.

scadenze di ciascun mandato (fa eccezione Mantova il cui mandato scade a febbraio 2022). Un tempo sufficiente, secondo il presidente della Federazione nazionale Nausicaa Orlandi, per completare l'iter elettorale su tutto il territorio, consentire il necessario indirizzo e coordinamento per le elezioni degli Ordini territoriali da parte della Federazione e l'allineamento temporale con la ratio della legge 3/2018, che prevede il rinnovo degli organi della Federazione una volta concluso l'insediamento dei neoletti Ordini territoriali.

I fisici potranno partecipare al voto, ma solo quelli che si sono potuti iscrivere all'Albo. E non sono tutti. A distanza di tre anni dalla legge 3/2018, infatti, a molti fisici è preclusa la possibilità di iscriversi all'Albo perché l'esame di stato necessario

per poter effettuare l'iscrizione, previsto dalla stessa legge Lorenzin, ancora non è stato istituito. Il Dm 23 marzo 2018, all'articolo 6, disciplina le modalità transitorie di iscrizione all'Albo in attesa dell'esame di stato, vincolandole alla necessità di documentare cinque anni di esperienza professionale come fisico maturata entro il 28 giugno 2018. Risulta quindi impossibile iscriversi Albo sia ai giovani neolaureati sia ai liberi professionisti che non sono stati contemplati dalle norme transitorie.

Un problema elettorale perché preclude il voto ai fisici laureati negli ultimi anni e ai liberi professionisti, e un problema professionale perché i bandi pubblici chiedono già l'iscrizione all'Albo come requisito per partecipare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fisco

GLI ULTIMI RINVI

Dettata la nuova agenda per accertamenti e pagamenti

Slitta in extremis il termine del 1° marzo per rottamazione ter e saldo e stralcio

PAGINA A CURA DI
Giuseppe Morina
Tonino Morina

Il Milleproroghe "imbarca" le norme contenute nell'articolo 1 del Decreto legge 30 gennaio 2021, n. 7, che viene abrogato. L'articolo 22-bis della legge di conversione del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (il Milleproroghe appunto) recepisce così le disposizioni in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari.

PROROGHE CONFERMATE

La norma conferma le proroghe disposte per il pagamento e la notifica delle cartelle. Si tratta dell'ennesimo provvedimento in materia, che è però destinato ad essere sostituito da un altro in preparazione il quale dovrebbe a sua volta disporre altri differimenti, che si spera possano mettere la parola fine a questa girandola impazzita di scadenze, che sta generando una enorme confusione difficile da gestire. Tra le novità in arrivo, si attende una nuova versione della rottamazione cartelle, che sarebbe la quarta, e del saldo e stralcio, che sarebbe la seconda versione. Al riguardo, con un comunicato stampato del 27 febbraio 2021, il ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato che è in corso di reda-

zione il provvedimento che differirà il termine del primo marzo 2021 per il pagamento delle rate della cosiddetta Rottamazione ter e del Saldo e stralcio. Il termine riguarda le rate del 2020 ancora non versate cui si aggiunge la prima rata del 2021 della Rottamazione ter. Il provvedimento entrerà in vigore dopo il 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non effettuati entro tale data, saranno considerati tempestivi purché eseguiti nei limiti del differimento che sarà disposto.

LA NUOVA AGENDA

Il nuovo comma 1 dell'articolo 157, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'articolo 22-bis del Milleproroghe, stabilisce che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza cadevano tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. È inoltre disposto che dal termine iniziale del periodo di sospensione, cioè dall'8 marzo 2020, non si procede agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:

a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973, cioè i cosiddetti avvisi bonari a seguito dei controlli automatizzati o formali, delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dei sostituti d'impo-

sta, modello 770;
b) comunicazioni di cui all'articolo 54-bis, del decreto Iva, Dpr 633/1972, cioè i cosiddetti avvisi bonari a seguito dei controlli automatizzati ai fini Iva;
c) inviti a regolarizzare gli errori commessi dai contribuenti nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva; resta fermo che il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, o versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento;
d) atti di accertamento dell'addi-

zionale erariale della tassa automobilistica;
e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna;
f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari.

I predetti atti, comunicazioni e inviti sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti

fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

LA PROROGA DELLA NOTIFICA

Il nuovo comma 3 dell'articolo 157, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'articolo 22-bis del Milleproroghe, stabilisce che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di quattordici mesi relativamente:

a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione automatizzata prevista dagli articoli 36-bis del Dpr 600/1973, e 54-bis del decreto Iva, Dpr 633/1972;
b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di fine rapporto e sulle prestazioni pensionistiche;

c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del Dpr 600/1973.
Ne consegue che, per le dichiarazioni annuali presentate nel 2018, per l'anno d'imposta 2017, il termine per la notifica delle cartelle di pagamento a seguito del controllo automatizzato, scade il 28 febbraio 2023, cioè 14 mesi dopo il termine originario del 31 dicembre 2021, mentre per le dichiarazioni presentate nel 2018, per l'anno 2017, e nel 2017, per l'anno 2016, il termine per la notifica delle cartelle di pagamento a seguito del controllo formale, scade, rispettivamente, il 29 febbraio 2024 e non il 31 dicembre 2022 e il 28 febbraio 2023 e non il 31 dicembre 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RINVIATA AL 2022 LA COMUNICAZIONE ONLINE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Servizi digitali

L'articolo 22 quater del decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183, il cosiddetto Milleproroghe, fissa nuovi termini per la dichiarazione e il versamento dell'imposta sui servizi digitali. Il provvedimento dispone in questo caso che, in sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 deve essere versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione deve essere presentata entro il 30 aprile 2021.

Dal 2022 dati online

L'articolo 3, comma 5 del decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183, cosiddetto Milleproroghe, differisce dal primo gennaio 2021 al primo gennaio 2022 l'obbligo di effettuare esclusivamente in via telematica l'invio dei dati al Sistema tessera

sanitaria (STS), da parte dei contribuenti interessati. La proroga del termine viene concessa per adeguare i registri telematici per la trasmissione online dei dati dei corrispettivi giornalieri al sistema tessera sanitaria. La modifica non ha alcun impatto sul processo di memorizzazione e trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi. Sembra infatti chiaro che per i contribuenti che effettuano operazioni nell'ambito sanitario (per esempio, le farmacie, le parafarmacie, gli ottici), i dati dei corrispettivi validi ai fini fiscali continueranno ad essere trasmessi direttamente all'agenzia delle Entrate. Sarà evitato così di trasmettere i dati prima al Sistema tessera sanitaria e poi da quest'ultimo all'agenzia delle Entrate.

In dettaglio. Il provvedimento riguarda i termini dei versamenti che scadono tra l'8 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 derivanti da cartelle di pagamento

In zona rossa pagamenti sospesi dal 21 febbraio

Il comma 2 dell'articolo 22-bis del Milleproroghe, apporta delle modifiche all'articolo 68, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui comma 1 è così sostituito: «Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti

dagli articoli 29 e 30 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».

Perciò, con riferimento alle en-

trate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'agente della riscossione. Per i contribuenti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della cosiddetta "zona rossa" (allegato 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del primo marzo

2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

I pagamenti sospesi dovranno essere fatti in un'unica soluzione entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, quindi, entro il 31 marzo 2021. Per le cartelle di pagamento in scadenza durante il periodo di sospensione è possibile fruire della rateazione se la domanda è comunque presentata entro il termine ultimo per il pagamento (31 marzo 2021). Rientrano nella sospensione an-

che i versamenti delle rate da dilazioni dei ruoli, a norma dell'articolo 19 del Dpr 602/1973. La proroga vale anche per i versamenti da avvisi di addebito Inps, accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali, quali i comuni, ingiunzioni fiscali e accertamenti doganali. Per la notifica delle cartelle di pagamento che beneficiano della sospensione, i termini di prescrizione e di decadenza, che scadono nel 2020, slittano al 31 dicembre 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E-commerce

LE SCADENZE DEGLI OBBLIGHI

Marketplace, comunicazioni prorogate di sei mesi

Il 1° luglio 2021 l'entrata in vigore della soggettività passiva Iva sul venditore

PAGINA A CURA DI
Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

■ Obblighi di comunicazione dei marketplace prorogati di sei mesi sino al 30 giugno 2021 e differimento dell'entrata in vigore al 1° luglio 2021 della misura inizialmente prevista per il 1° gennaio che pone la soggettività passiva Iva in capo ai marketplace per le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet pc e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro: si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto tali beni.

Entrambe le misure, contenute nel decreto milleproroghe (articolo 3, comma 3 del Dl 183/2020, convertito nella legge 21/2021) intervengono correttamente allineandone i termini di tali disposizioni alla entrata in vigore, dal 1° luglio 2021, della nuova disciplina Iva per le vendite a distanza di beni, compresi quelli soggetti ad accisa. Questa disciplina è l'effetto delle novità apportate dall'articolo 2 della direttiva 2017/2455/UE e dalla direttiva 2019/1995/UE, che hanno modificato la Direttiva 2006/112/CE. Tra esse, l'introduzione della responsabilità Iva dei soggetti passivi che "facilitano" le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, tramite un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.

LE PRIME MISURE

In ambito nazionale, anticipando parzialmente la piena operatività della direttiva 2017/2455, il legislatore aveva in particolare introdotto con l'art. 13 del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto crescita, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019) puntuali obblighi di natura informativa a carico dei soggetti che facilitano mediante piattaforme digitali le cessioni a distanza di beni importati o le cessioni a distanza di beni

all'interno dell'Unione europea. La misura intendeva favorire l'emersione e il monitoraggio del volume di affari Iva nel campo degli scambi commerciali a distanza Ue ed Extra-Ue, che le piattaforme stesse contribuiscono a facilitare, ponendo a carico di queste ultime determinati oneri. I marketplace sono infatti stati chiamati a comunicare all'agenzia delle Entrate, per ciascun trimestre dell'anno solare, alcuni dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento, secondo le modalità e i termini stabiliti dal provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019 (prot. n. 660061). Più precisamente, i dati da comunicare sono i seguenti:

- la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita. Con riferimento a tali operazioni, "il facilitatore" si considera debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui sopra, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore. Pertanto, la tempestiva e corretta trasmissione assume una importanza fondamentale per gli operatori. L'incompleto o errato invio dei dati comporta il recupero dell'Iva, relativa alle vendite a distanza realizzate, in capo al soggetto facilitatore dei servizi di marketplace.

Costituiscono oggetto dell'obbligo comunicativo le "vendite a distanza di beni" da un "fornitore" a un acquirente per le quali vi è l'ausilio di un'interfaccia elettronica. In particolare, per "vendite di beni a distanza" (si veda il provv. direttoriale n. 660061/2019), si intendono:

- le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente;
- le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell'acquirente.

LE COMUNICAZIONI ALLE ENTRATE

I marketplace sono chiamati a comunicare all'agenzia delle Entrate, per ciascun trimestre dell'anno solare, alcuni dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento, secondo il provvedimento dell'Agenzia del 31 luglio 2019 (protocollo n. 660061):

1. denominazione o dati anagrafici, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale se esistente, l'indirizzo email;
2. il numero totale delle unità vendute in Italia;
3. a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita

La trasmissione dei dati va effettuata per le operazioni effettuate dal 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del DL 34/2019) al 30 giugno 2021 in ragione della proroga prevista. Infine, con riferimento alle modalità di invio, si ricorda che i dati sono trasmessi attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), in conformità alle specifiche tecniche allegato al Provvedimento.

CELLULARI, TABLET, LAPTOP

L'altro differimento interessa la decorrenza, portata al 1° luglio 2021, della disposizione dettata dall'art. 11-bis commi da 11 a 15 del decreto-legge n. 135 del 2018, cd. Semplificazioni, con cui è stata anticipata l'efficacia delle disposizioni della direttiva 2017/2455, introducendo una "presunzione" di ricezione e cessazione per le piattaforme che facilitano le vendite di beni a distanza, seppur limitatamente alle

operazioni aventi ad oggetto telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop. Se un soggetto passivo facilita infatti, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto i beni. I soggetti passivi che hanno facilitato le suddette vendite a distanza sono tenuti a conservare per 10 anni i documenti relativi alle medesime operazioni e a metterle a disposizione delle Amministrazioni fiscali degli Stati membri interessati, ove richiesto. L'efficacia di questa disposizione risulta ora differita al 1° luglio 2021, rispetto all'attuale termine del 1° gennaio 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lotteria degli scontrini. Ora i clienti possono comunicare chi impedisce di partecipare

Segnalati gli esercenti che rifiutano

■ Lotteria degli scontrini a regime dal 1° febbraio 2021 con possibilità per i consumatori, dal 1° marzo 2021, di segnalare gli esercenti che non permettono la partecipazione, rifiutando l'acquisizione del relativo codice quando presentato all'atto dell'acquisto: queste le due disposizioni dettate dal decreto-legge milleproroghe n. 83 del 2020, e più precisamente dall'articolo 3 commi 9 e 10, che hanno così differito l'avvio della lotteria, dopo i precedenti rinvii dell'originario termine fissato al 2018 prorogato successivamente prima al 1° luglio 2020 e poi al 1° gennaio 2021.

La lotteria degli scontrini, istituita con l'articolo 1, commi da 540 a 544 della legge n. 232 del 2016 (Bilancio 2017), è riservata alle persone fisiche maggiorenti residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione. A tale lotteria nazionale possono perciò partecipare i consumatori che effettuano acquisti presso esercenti i quali memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri. Per concorrere all'estrazione, il consumatore deve chiedere all'esercente l'indicazione sul

documento commerciale del proprio "codice lotteria", un codice da generarsi sul "portale della lotteria" in alternativa al proprio codice fiscale così da rispettare le prescrizioni del Garante della Privacy.

AVVIO DELLA LOTTERIA

Il comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge milleproroghe ha integrato il comma 544 della legge n. 216 del 2017 (Bilancio 2018) il quale, nel disciplinare la lotteria, rinviava ad un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Dogane e dei monopoli, d'intesa con l'agenzia delle Entrate, per stabilire le procedure relative alla lotteria dei corrispettivi, comprese le modalità tecniche per le operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per la sua attuazione. L'integrazione dettata dal decreto-legge milleproroghe è consistita non solo nella individuazione del termine del 1° febbraio 2021 per l'emanazione del provvedimento attuativo, pubblicato in data 29 gennaio 2021 con il nr. di protocollo 32051, ma anche nell'ampliamento del contenuto regolamentare comprensivo di ogni altra disposizione necessaria per

l'avvio del 1° febbraio 2021. Nella relazione illustrativa, il Governo ha chiarito come la proroga si sia resa necessaria per tenere conto delle difficoltà causate dall'emergenza epidemiologica Covid-19, consentendo agli esercenti che ancora non abbiano provveduto, di eseguire gli interventi di adeguamento tecnico dei Registratori Telematici installati, necessari ai fini della lotteria.

SEGNALAZIONI

Il comma 10 dell'articolo 3 del decreto milleproroghe è intervenuto introducendo il termine dello scorso 1° marzo 2021 come data a decorrere dalla quale, in caso di rifiuto di acquisire o di trasmettere il codice lotteria e i dati della transazione da parte dell'esercente, i consumatori possono segnalare telematicamente alle autorità fiscali, attraverso una apposita sezione presente nel Portale Lotteria, la circostanza che l'esercente, al momento dell'acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria. Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza potranno utilizzare tali segnalazioni nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'abitazione

PROROGHE E AGEVOLAZIONI

Sconti prima casa, un anno in più per il cambio residenza

Il termine di 18 mesi si conta a partire dalla data del rogito. Decadenza per chi rivende entro 5 anni

Angelo Busani

Il prolungarsi della pandemia provoca l'estensione della normativa emergenziale sulla cosiddetta agevolazione prima casa: il Dl Milleproroghe (Dl 183/2020, articolo 3, comma 11-quinquies), convertito in legge (21/2021), sposta infatti in avanti di un anno (dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022) il termine per tenere i comportamenti che la normativa sulla agevolazione per l'acquisto della "prima casa" impone per ottenere o conservare il beneficio fiscale: per esempio, trasferire la residenza entro 18 mesi, vendere entro un anno, ricomprare entro un anno.

In precedenza, l'articolo 24 del Dl 23/2020 aveva sospeso detti termini per 313 giorni (dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020). Ora i giorni di sospensione, a beneficio dei contribuenti che debbono tenere i comportamenti in questione, diventano ben 678.

IL TERMINE PER LA RESIDENZA

Chi acquista la prima casa sen-

za risiedere (né lavorare) nel Comune ove l'abitazione è ubicata, ha 18 mesi di tempo per trasferire la sua residenza in detto Comune. Si tratta di un termine che decorre, dunque, dalla data del rogito d'acquisto. Quindi:

- se il termine di 18 mesi stava decorrendo alla data del 23 febbraio 2020, il decorso del periodo di 18 mesi riprenderà il 1° gennaio 2022 (dovendosi sommare il periodo trascorso fino al 22 febbraio 2020 con il periodo che decorrerà dal 1° gennaio 2022);

- se il termine avrebbe dovuto iniziare il suo decorso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2021, esso inizierà a decorrere il 1° gennaio 2022.

RIACQUISTO

Beneficia di un credito d'imposta (sconto su qualsiasi imposta il contribuente debba pagare dopo aver conseguito il credito in questione) chi vende la sua prima casa e ne compra un'altra entro un anno dalla data del rogito. Questo credito è di importo pari all'imposta di registro (o all'Iva) versata in sede di acquisto della casa poi venduta (in misura però non eccedente l'importo dell'imposta dovuta in sede di riacquisto).

Se il 23 febbraio 2020 stava decorrendo il periodo annuale utile al riacquisto, tale termine riprenderà il suo decorso dal 1° gennaio 2022 (dovendosi som-

mare il periodo ante 23 febbraio 2020 con il periodo post 31 dicembre 2021). Se invece l'atto di vendita sia stipulato tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, il periodo annuale per il riacquisto decorrerà dal 1° gennaio 2022.

EVITARE LA DECADENZA

Chi vende la prima casa entro cinque anni dal rogito con il

quale essa venne acquistata, decade dall'agevolazione se entro un anno non compra un'altra casa da destinare a propria abitazione principale. La decadenza comporta il recupero dell'imposta nella misura ordinaria oltre a una sanzione pari al 30 per cento della differenza tra l'importo dell'imposta calcolato in modo ordinario e l'importo dell'imposta calcolata con

l'applicazione dell'agevolazione. Pure in questo caso si beneficia della sospensione di cui al dl 23/2020. Pertanto:

- qualora al 23 febbraio 2020 fosse stato in corso questo periodo annuale, esso è sospeso per 678 giorni e riprende il suo corso al 1° gennaio prossimo;

- se, invece, la vendita infraquinquennale sia stipulata tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, per il riacquisto ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2022.

IL NUOVO CALENDARIO (ANCHE PER IL RIACQUISTO)**Prima casa**

Chi acquista la prima casa senza risiedere nel Comune ove l'abitazione si trova, ha 18 mesi di tempo per trasferire la residenza in quel Comune. Il termine che decorre dalla data del rogito d'acquisto. Se il termine stava decorrendo dal 23 febbraio 2020, il decorso del periodo di 18 mesi riprenderà il 1° gennaio 2022.

Riacquisto e credito di imposta

Beneficia di un credito d'imposta chi vende la sua prima casa e ne compra un'altra entro un anno dalla data del rogito. Questo credito è di importo pari all'imposta di registro (o all'Iva) versata in sede di acquisto della casa poi venduta (in misura però non eccedente l'importo dell'imposta dovuta in sede di riacquisto).

ABITAZIONE PRE-POSSEDUTA

Non può avere l'agevolazione prima casa chi sia proprietario di altra abitazione, ovunque situata, che sia stata acquistata con l'agevolazione prima casa. La legge tuttavia consente al contribuente di effettuare l'acquisto di un'altra prima casa, a patto che egli, entro un anno, provveda all'alienazione dell'abitazione già di sua proprietà e per il cui acquisto venne sfruttato il beneficio prima casa.

Ebbene, anche in questa ipotesi:

- se il termine annuale stesse decorrendo al 23 febbraio 2020, esso cessa il suo decorso, che riprenderà così il 1° gennaio prossimo;

- qualora, invece, il nuovo acquisto sia effettuato tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, per vendere ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Affitti. Il Governo non ha ascoltato le richieste dei proprietari che si ritrovano senza canoni e senza immobile

Sfratti per morosità con rinvio ulteriore a luglio

Saverio Fossati

Nonostante le proteste dei proprietari, gli sfratti per morosità non si eseguiranno ancora sino a fine giugno 2021. La proroga (che porta la sospensione a quasi 15 mesi) è contenuta nel Dl milleproroghe (articolo 13) e, almeno per quest'ultimo periodo, è limitata agli sfratti per morosità o a seguito di vendita all'asta di immobili pignorati.

La norma afferma chiaramente che la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è prorogata sino al 30 giugno 2021 «limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decre-

to di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari».

Le ragioni di uno sfratto possono essere quindi:

- 1) per finita locazione (semplicemente l'inquilino non se ne va a fine contratto);

- 2) per morosità (l'inquilino non paga l'affitto);

- 3) per occupazione ormai abusiva dell'immobile pignorato (l'ex proprietario non se ne vuole andare anche se la sua casa è stata venduta ad altri per saldare i suoi debiti).

Per tutti questi motivi il proprietario, quindi, può (e poteva anche prima del blocco delle esecuzioni) chiedere al Tribunale di convalidare lo sfratto: la procedura, per questo aspetto, non è sospesa.

Il giudice esamina le ragioni di proprietario e inquilino e convalida lo sfratto, stabilendo, in genere, un «termine di grazia». In ogni caso il locatore chiede di notificare l'«atto di precetto» e, se entro altri dieci giorni dal ricevimento, l'inquilino rimane in casa, si rivolge all'ufficiale giudiziario con precetto e ordinanza di sfratto per procedere all'esecuzione forzata del provvedimento. Ed è proprio a questo punto che tutto si blocca (almeno sino al 30 giugno 2021) per le cause di sfratto motivate dalle situazioni indicate ai punti 1 e 2, per ogni tipo di immobile, abitativo o meno.

La fase esecutiva attualmente sospesa, che vede l'intervento dell'ufficiale giudiziario, prima da solo, poi con la forza pubblica (in genere la

Ps) e un fabbro per forzare la serratura, dura comunque parecchi mesi.

Il problema è che dal 1° luglio bisognerà recuperare le esecuzioni ferme da più di un anno: ai circa 25-30 mila sfratti che vengono convalidati annualmente, si aggiungono quelli del periodo di sospensione, che ormai dura da quasi un anno (si veda la scheda qui a fianco).

In sostanza, quasi tutti i 36 mila sfratti del 2020 sono stati pronunciati per morosità o pignoramenti immobiliari. Stesso discorso per quelli pronunciati nei primi sei mesi del 2020. La massa da smaltire, quindi, è praticamente doppia e i tempi, inesorabilmente, raddoppiaranno. A essere maggiormente puniti, quindi, sono i proprietari di abitazioni in cui risiedono inquilini

morosi, mentre per le altre tipologie (finita locazione, soprattutto) il blocco è finito il 31 dicembre 2020.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con provvedimento del 13 gennaio 2021, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della norma che ha dato il via alle proroghe (Dl 18/2020, articolo 54-ter).

Anche i proprietari, però, stanno adottando una strategia politica più incisiva: Confabitare ha inviato a sette associazioni della proprietà una lettera proponendo un tavolo unico di concertazione con proposte di ampio respiro, dalla cedolare unica al 10% alla graduazione degli sfratti, a un vero credito d'imposta per gli affitti perduti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imprese e Reti INCENTIVI E NUOVE SCADENZE

Società benefit, altri sei mesi per usufruire del tax credit

Il credito d'imposta introdotto nel 2020 è del 50% sui costi di costituzione o di trasformazione

PAGINA A CURA DI
Alessandro Sacrestano

Posticipato al 30 giugno 2021 il termine ultimo per la costituzione o la trasformazione delle cosiddette società benefit. Lo dispone l'articolo 12, comma 1-bis del D.l. n. 183/2020, fresco di conversione nella legge n. 21/2021. L'intervento, di fatto, dà un semestre in più per godere del bonus fiscale concesso per il sostenimento dei costi necessari per la costituzione o la trasformazione delle società in argomento, introdotte nel nostro ordinamento dalla legge n. 208/2015 nei commi 376-384.

GLI INCENTIVI

Va ricordato che lo scorso anno, con l'obiettivo di consolidare nel nostro tessuto imprenditoriale l'utilizzo di tale strumento, il D.l. Rilancio (articolo 38-ter del D.l. n. 34/2020), disponeva un credito d'imposta del 50% a valere sui costi sostenuti per la costituzione o la trasformazione fino a tutto il 31 dicembre 2020. Si tratta di un contributo soggetto alla regola del de minimis. Pertanto, lo stesso è rico-

nosciuto nei limiti dettati dai Regolamenti Ue:

- 14/07/2013, che fissa il totale degli aiuti concessi da uno Stato membro a un'impresa nel limite di 200mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari, ridotti a 100mila per chi opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;

- 14/08/2013, che fissa il totale degli aiuti concessi da uno Stato membro a un'impresa operante nel settore agricolo nel limite 15mila euro in un triennio;

- 7/17/2014, che fissa il totale degli aiuti concessi da uno Stato membro a un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura nel limite 30mila euro in tre esercizi finanziari.

Per meglio intenderci, le società benefit operano non solo con profili lucrativi, ma anche con finalità di miglioramento della società e della biosfera.

LE SOCIETÀ BENEFIT

In particolare «mentre le società tradizionali esistono con l'unico scopo di distribuire dividendi agli azionisti, le società benefit sono espressione di un paradigma più evoluto: integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera». Una società benefit «è uno strumento legale che crea una solida base per l'allineamento della missione nel lungo termine e la creazione di valore condiviso. Consente quindi di proteggere la missione in caso di aumenti di capitale e cambi di leadership, creare una maggiore flessibilità nel valutare i potenziali di vendita e mantenere la missione anche in caso di passaggi generazionali o quotazione in borsa.

DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE

Società benefit

Una società benefit «è uno strumento legale che crea una solida base per l'allineamento della missione nel lungo termine e la creazione di valore condiviso. Consente quindi di proteggere la missione in caso di aumenti di capitale e cambi di leadership, creare una maggiore flessibilità nel valutare i potenziali di vendita e mantenere la missione anche in caso di passaggi generazionali o quotazione in borsa.

I nuovi termini

Posticipato al 30 giugno 2021 il termine ultimo per la costituzione o la trasformazione delle cosiddette società benefit. Lo dispone

l'articolo 12, comma 1-bis del D.l. n. 183/2020 (cosiddetto Milleproroghe), fresco di conversione nella legge n. 21/2021.

Credito di imposta

Lo scorso anno, con l'obiettivo di consolidare nel nostro tessuto imprenditoriale l'utilizzo di tale strumento, il D.l. Rilancio (articolo 38-ter del D.l. n. 34/2020), disponeva un credito d'imposta del 50% a valere sui costi sostenuti per la costituzione o la trasformazione fino a tutto il 31 dicembre 2020. Si tratta di un contributo soggetto alla regola del de minimis. Pertanto, lo stesso è riconosciuto nei limiti dettati dai Regolamenti Ue

denominazione le parole "società benefit".

Come anticipato, il bonus è riconosciuto sia per la nuova costituzione che per le società già costituite che si trasformano.

IL SOGGETTO RESPONSABILE

La norma, inoltre, dispone che all'interno della società sia espressamente individuato il soggetto responsabile cui compete il compito di "bilanciare" l'interesse dei soci con quello più generale intrinseco alla natura della società, allegando al bilancio societario, e pubblicandolo sul proprio sito internet, una relazione che illustri le modalità di perseguimento del beneficio comune. Il legislatore ha espressamente individuato anche le caratteristiche di tale relazione. Nella stessa vanno specificati gli obiettivi, passati e futuri, e le modalità e le azioni da implementare per il loro raggiungimento, chiarendo eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato. Va, poi, evidenziata la valutazione, misurata tramite standard indipendenti, dell'impatto generato dalle azioni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è investita del compito di supervisionare l'operato delle società benefit, alle quali saranno applicabili le disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e quelle dettate dal codice del consumo. Il bonus - riconoscibile per i costi sostenuti fino al 30/06/2021 - sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Decreto Rilancio. Il nuovo strumento di solidarietà per tutelare l'occupazione nelle imprese con crisi dichiarate

Contratti di rete da firmare entro il 31 dicembre

Prorogato al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per la sottoscrizione dei Contratti di Rete di solidarietà, istituiti dall'articolo 43 bis del D.l. n. 34/2020 in modifica della legge 33/2009. La proroga arriva per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 12 comma 1 del D.l. n. 183/2020 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 323 del 31 dicembre 2020). Vale la pena, nel contesto di tale provvedimento, ricordare brevemente i termini di tale strumento, la cui finalità solidale assume un particolare carattere di interesse nello scenario di pandemia, e di conseguente crisi sistemica che stiamo attraversando.

La struttura del contratto è quella tipica delle Reti, ossia uno strumento finalizzato a consentire a più imprenditori di accrescere, individual-

mente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. A tal fine, quindi, le imprese si obbligano, seguendo un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Nel caso di specie, la finalità comune è rappresentata dalla tutela dei livelli occupazionali delle imprese, anche di filiera, colpite da un rallentamento economico in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. A tal scopo, le imprese

aderenti potranno impiegare i lavoratori delle imprese partecipanti alla Rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro o quelli che hanno già perso il posto di lavoro per chiusura di attività, ma anche assumere figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Sotto il profilo normativo, il conseguimento dei predetti obiettivi potrà essere realizzato attraverso il distacco di personale o la cosiddetta codatorialità. In particolare, l'articolo 30 del Dlgs n. 276/2003 stabilisce che «qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte di-

staccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso». Si intuisce, quindi, la grande valenza del contratto di Rete Solidale atteso che, a differenza di quanto previsto al primo comma del medesimo articolo 30, secondo cui la legittimità del distacco è conseguente all'interesse e alla temporaneità del medesimo, col contratto di Rete l'interesse del distaccante è invece automatico per il solo fatto di aderire al medesimo. Per la completa comprensione dei meccanismi operativi della norma, deve farsi riferimento alla circolare del Mise n. 2/V/2020.

Nel documento, ad esempio, è chiarito che non necessariamente tutte le imprese aderenti alla Rete Solidale debbono essere imprese che sono in crisi. Possono, pertanto, aderirvi imprese, appartenenti anche a filiere diverse, di cui alcune in crisi e altre no; saranno proprio queste ultime, quindi, a potersi avvalere del distacco e della codatorialità. La costituzione della Rete Solidale può realizzarsi mediante un atto firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del Cad, utilizzando - ma non necessariamente - il modello standard. In fase di costituzione, saranno le associazioni datoriali a fornire assistenza alle imprese aderenti alla Rete. Elemento discriminante del Contratto è la finalità di tutela dei livelli occupazionali delle imprese aderenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appalti e trasporti

SEMPLIFICAZIONI E RINVII

Tornano i Sal accelerati per la liquidità delle imprese

Arrivano rinvii su anticipo prezzi, subappalti, riserve e progettazione delle opere

Giuseppe Latour

■ Misure a sostegno della liquidità delle imprese e proroga di alcuni strumenti speciali, come quelli in materia di progettazione e subappalti. Sono le novità più importanti che arrivano con la versione finale del decreto Milleproroghe (Dl 183/2020) dopo la conversione in Parlamento.

ANTICIPO PREZZI

Vengono, anzitutto, prorogate dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 le disposizioni che consentono alle stazioni appaltanti di elevare al 30% l'importo dell'anticipazione prezzi. Quindi, nei bandi avviati fino a quella data l'importo anticipato all'appaltatore potrà arrivare fino al 30 per cento.

La proroga riguarda tutto il meccanismo attivato dal decreto Rilancio (Dl 34/2020). Quindi, si allungano i tempi anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista oppure che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Purché si resti «nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente».

Bisogna ricordare che l'anticipo prezzi viene calcolato sul valore del contratto di appalto (di lavori, servizi e forniture) e viene pagato all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Aumentando questa percentuale, in sostanza, si potenzia il sostegno alla liquidità delle imprese.

SAL IN DEROGA

Un altro intervento differisce il termine per il pagamento dei Sal in deroga. Si tratta di una norma pensata per supportare la liquidità delle imprese, introdotta dal Dl semplificazioni (Dl 76/2020): per le lavorazioni effettuate entro il 17 luglio 2020, e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, era prevista l'adozione del Sal da parte del direttore lavori entro 15 giorni (quindi, entro il 1° agosto 2020).

Contestualmente, e comunque entro cinque giorni dall'adozione

dello stato di avanzamento, andava emesso il certificato di pagamento. Il pagamento materiale, poi, doveva essere effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato. Si trattava di una misura a supporto della liquidità delle imprese, peraltro auspicata dall'Anac, con una segnalazione data il 5 aprile del 2020.

Adesso, quella previsione viene ripescata. Il termine del 17 luglio viene spostato al 15 giugno 2021: per le lavorazioni effettuate fino a tale data, allora, sarà obbligatorio emanare un Sal in deroga. Ci saranno, come era nella precedente versione, quindici giorni a disposizione per adottare lo stato di avanzamento lavori: quindi, fino al 30 giugno del 2021.

Nella nuova norma viene anche precisato che il pagamento del Sal deve avvenire «nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante» e «compatibilmente con le risorse annuali stanziata per lo specifico intervento cui il Sal si riferisce». Per le imprese colpite dall'emergenza Covid arriva, insomma, un'altra forma di supporto alla liquidità.

SEMPLIFICAZIONI ALLARGATE

Vengono, poi, estese a tutto il 2021 alcune semplificazioni previste per gli anni 2019 e 2020 dal decreto legge Sbocca cantieri (Dl 32/2019) per l'affidamento delle attività di progettazione e dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Viene allungata a tutto il 2021 la norma che prevedeva che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative

procedure di affidamento «anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione».

Allungamento anche per la norma che prevede che le opere progettate avendo a disposizione i soli fondi relativi alla progettazione sono «considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione».

Ancora, viene prorogata di un anno, vale a dire fino alla fine del 2021, la disposizione che prevede l'applicazione di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti): potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo, mentre la loro esecuzione potrà avvenire a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

LE ALTRE NOVITÀ

Un'altra proroga prevede lo spostamento al 31 dicembre 2021 del termine - scaduto il 31 dicembre scorso e fissato dal decreto legge Sbocca cantieri (Dl 32/2019) - fino al quale possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario.

È prevista l'approvazione di specifiche linee guida, indirizzate ai gestori delle infrastrutture ferroviarie e alle imprese ferroviarie e finalizzate ad assicurare la sicurezza nelle gallerie ferroviarie. Inoltre, viene introdotta la possibilità che per la progettazione e la costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché per gli adeguamenti di quelle esistenti si applichino, a determinate condizioni, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli dell'Unione europea.

Infine, ci sono due proroghe in materia di subappalti. Viene spostata al 30 giugno 2021 la previsione in base alla quale, in attesa di una complessiva revisione del Codice appalti, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la soglia del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture: prima questo tetto era limitato al 30 per cento.

Allo stesso tempo, viene sospeso fino al 31 dicembre prossimo l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche.

LE REGOLE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO**Pagamenti rapidi**

Arrivano sostegni alla liquidità delle imprese, provate dall'emergenza Covid. Per le lavorazioni effettuate fino al 15 giugno prossimo sarà obbligatorio emanare un Sal in deroga alle regole ordinarie, entro il 30 giugno. Entro cinque giorni andrà emesso il certificato di pagamento e, subito dopo, verrà effettuato il pagamento materiale. In sostanza, così arriva un'iniezione di liquidità extra per le imprese

Autostrade e licenze di guida. Termini spostati

Pedaggi ancora fermi Esami patente rinviati

Maurizio Caprino

■ L'articolo 13 del decreto Milleproroghe non si occupa solo di appalti ma anche di infrastrutture e trasporti in generale. Tra le disposizioni più importanti, quelle che dispongono rinvii sui rincari dei pedaggi autostradali e sugli esami per la patente.

Il comma 5 estende il congelamento dei pedaggi già previsto dal precedente Milleproroghe (Dl 162/2019, articolo 13), per la quindicina di concessionari autostradali il cui periodo regolatorio quinquennale è scaduto e quindi occorre un nuovo Pef (piano economico-finanziario, che regola le tariffe in base ai costi pattuiti e ai ricavi dal traffico previsto). Tale documento deve per la prima volta seguire i criteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti (Art), duramente contestati dai gestori, anche con ricorsi al Tar. Per questo e per lo stallo della partita Stato-Benetton su Aspi, già l'anno scorso si decise un congelamento; poi si sono aggiunti l'emergenza-Covid, i ritardi dei gestori nel presentare le loro proposte e la riduzione degli addetti del ministero delle Infrastrutture, per cui si è deciso di rinviare anche per quest'anno. Lo schema è analogo per entrambi gli anni: niente aumenti di Capodanno, in attesa dell'approvazione del Pef, che deve avvenire entro il 31 luglio. Vedremo come andrà quest'anno. Va comunque sottolineato che i rincari restano solo congelati, senza pregiudicare i diritti dei gestori.

Quindi gli utenti pagheranno domani ciò che risparmiavano oggi.

Il comma 6 raddoppia a 12 mesi il termine, a partire dalla presentazione della domanda di esame (se effettuata nel 2020), entro cui va sostenuto l'esame di teoria che consente di accedere alle esercitazioni di guida e a quello di pratica al termine del quale si consegue la patente. Il rinvio è necessario per la penuria di personale della Motorizzazione che già normalmente costringeva a lunghe attese per fare l'esame, ulteriormente dilatate dall'emergenza Covid.

Per decongestionare l'arresto, il comma 6-bis consente di utilizzare fino al 31 dicembre 2021 gli esaminatori della Motorizzazione andati in pensione, nelle sedute di esame con gli allievi delle autoscuole. Il compenso per gli esaminatori è a carico di queste ultime ed è uguale a quello che già si paga con i parametri della legge 870/1986 (articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4) al personale ancora in servizio. Per far partire l'operazione serve un decreto ministeriale attuativo che fissi tra l'altro le modalità di accreditamento degli esaminatori ausiliari.

Il Milleproroghe non contiene altre disposizioni sulle patenti, perché dal 6 marzo i rinnovi delle licenze in scadenza sono rinviati dal nuovo regolamento europeo 2021/267: la validità delle patenti in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata di 10 mesi.

Contabilità pubblica

LE DEROGHE PER LE SEGNALAZIONI AL MEF

Debiti commerciali e ritardi, calcoli con le scritture contabili

È possibile non utilizzare le risultanze della piattaforma del ministero

PAGINA A CURA DI
Marco Magrini

Le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti del servizio sanitario, limitatamente all'esercizio 2021, possono tornare a elaborare gli indicatori relativi al debito commerciale residuo al 31 dicembre 2020 e al ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, utilizzando le proprie registrazioni contabili dalle quali emergano pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali del ministero dell'Economia e delle finanze (Pcc). La norma reintroduce la deroga all'esclusivo utilizzo delle risultanze della suddetta piattaforma, dando valore anche ai dati delle scritture contabili degli enti, per ovviare agli importanti disallineamenti che possono risultare nel data base ministeriale e che potrebbero incidere in modo pesante nella gestione degli stessi enti, ma richiede la verifica puntuale di tale procedura da parte del competente organo di controllo

di regolarità amministrativa e contabile di ciascun ente. Questa novità principale contenuta nell'articolo 2, comma 4-quater della legge di conversione del Milleproroghe 2021 (Legge 21/2021) che, modificando il contenuto del comma 861 dell'articolo 1 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), offre l'opportunità agli enti di sanare le informazioni non corrette nella Pcc visto che dalla stessa sono desumibili fondamentali informazioni che possono incidere nell'applicazione di misure di contenimento delle capacità di spesa degli enti ed estende questa specifica opportunità anche agli enti che non hanno pubblicato in Pcc l'ammontare dello stock di debiti commerciali scaduti alla fine dell'esercizio precedente e che non hanno trasmesso alla Pcc le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

GLI ENTI INTERESSATI

Rientrano nell'ambito di applicabilità della disposizione tutti gli enti pubblici, diversi dalle amministrazioni dello Stato, indicati nell'elenco annuale elaborato dall'Istat, nonché le Autorità indipendenti e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, sia che adottino un sistema di contabilità finanziaria (come gli enti locali territoriali) o un sistema di contabilità civilistica (come le università statali). Stante l'esplicito richiamo della norma sono compresi anche gli enti del Servizio sanitario nazionale ma il mancato rispetto dei tempi di pagamento o la situazione dello stock debiti, comporta per essi effetti diversi.

UN SISTEMA GRADUALE

Enti in contabilità finanziaria

Obbligo del vincolo di risorse in apposito fondo con una gradualità di ammontare che va dall'1 al 5% del valore della previsione e relativo stanziamento di spesa per acquisto di beni servizi nell'esercizio 2021, in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi da uno o superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente

Enti in contabilità civilistica

Riduzione graduale che va dall'1 al 3% dei costi di competenza per consumi intermedi dell'esercizio 2021, rispetto a quelli registrati nell'anno precedente, in caso di mancata riduzione di almeno il 10% del debito commerciale residuo oppure in presenza di ritardi di pagamento tra uno e superiori sessanta giorni

Penalità enti Ssn

L'indennità di risultato per i direttori generali e amministrativi, del 30% dell'intero, può essere ridotta del 10% fino ad azzeramento in caso di mancata riduzione di almeno il 10% del debito residuo oppure in presenza di ritardi di pagamento tra uno e superiori sessanta giorni

IL MONITORAGGIO

La piattaforma dei crediti commerciali, che ha anche la funzione di rilascio delle certificazioni dei crediti (articolo 7, comma 1, Dl 35/2013), opera un costante monitoraggio dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture delle pubbliche amministrazioni, con l'elaborazione del cosiddetto «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché sull'ammontare complessivo dei debiti (entro il 31 gennaio di ogni anno) e sul numero delle imprese creditrici, al fine di verificare l'eventuale mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dall'articolo 4 del Dlgs 231/2002 e di accumulo costante del debito commerciale.

Quindi la possibilità di rilevare dalla Pcc indicatori effettivi e coerenti alla condizione reale di ciascun ente costituisce condizione irrinunciabile perché ad essa si ricollegano le misure di penalizzazione delle amministrazioni e dei loro vertici amministrativi introdotte dalla legge di Bilancio 2019, ma rimaste per adesso sostanzialmente inefficaci nel corso dell'esercizio 2020.

LE ALTRE MODIFICHE

La norma introduce poi ulteriori modifiche (al comma 869) che riguardano la decorrenza dal 2021 delle pubblicazioni con specifica cadenza, nel sito web istituzionale della presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati delle fatture ricevute dalle pubbliche amministrazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La legge di conversione. La sussistenza delle violazioni si verifica in base all'indicatore dei termini e allo stock scaduto

Scatta la penalità per le lentezze nei pagamenti

Gli indicatori della Pcc hanno un ruolo fondamentale per il contrasto delle situazioni croniche di ritardo nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni che dall'esercizio 2021 devono rispettare entrambe le condizioni che seguono:
■ il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente deve risultare ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente salvo che tale ammontare del debito risulti non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
■ l'indicatore sui termini di pagamento non deve far rilevare ritardo rispetto ai termini di pagamento stabiliti dalla norma per le transazioni commerciali.

Il debito commerciale residuo al 31 dicembre 2020 potrebbe risultare più elevato di quello richiesto dal parametro di riduzione in confronto con quello desumibile dal secondo esercizio precedente. Si dovrebbe ritenere che tale circostanza non costituisca in assoluto fatto che comporti il mancato rispetto delle condizioni di conformità alla norma. Ciò potrebbe essere infatti causato anche da situazioni contingenti quali l'ammontare di acquisti in prossimità della chiusura dell'anno di entità particolarmente rilevante. Laddove risulti corretto l'indicatore relativo al rispetto dei termini di pagamento e lo stock di debito sia

relativo a posizioni non scadute rispetto al relativo termine di pagamento, la posizione dell'amministrazione potrebbe risultare regolare e non costringere ad applicare le penalizzazioni previste dai commi 862, 864 e 865, rispettivamente a carico degli enti in contabilità finanziaria in contabilità civilistica (cosiddetto economico-patrimoniale) e del Ssn.

Visto che la legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo, dovrebbe essere consentito agli enti di tenere conto degli indicatori che scaturiscono dall'elaborazione dei dati contabili posseduti, rispetto a quanto risulti in Pcc in riferimento al 31 dicembre 2020, anche successiva-

mente 28 febbraio 2021. Quest'ultima data costituisce termine per l'adempiimento, per gli enti in contabilità finanziaria, di accantonamento, a valere sulla parte corrente, su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, al fondo di garanzia debiti commerciali (comma 862) da far confluire come quota di risorse vincolate del risultato di amministrazione, con liberazione possibile solo nell'esercizio successivo a quello in cui sono ripristinati indicatori nei limiti. In ogni caso si ritiene che le informazioni nella piattaforma dovranno essere contestualmente sottoposte all'aggiornamento con i dati rilevati dagli enti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PRODOTTI IN VETRINA



CRISI D'IMPRESA Il correttivo del Codice

Le modifiche introdotte dal Dlgs 147/2020 sono esaminate nell'Istant Codice della crisi di impresa, il correttivo. Gli esperti de Il Sole 24 Ore analizzano i singoli istituti e mettono in luce tutte le novità anche utilizzando schemi e tabelle.

In edicola a 9,90 euro oppure online su:
ilsolo24ore.com/correttivocodicecrisi



VALORE24 Il bilancio in cloud

Il software on line che consente la gestione completa del Bilancio: dalla redazione fino al deposito.

Soluzione gestionale consulenziale: bilancio, Analisi di bilancio e Crisi d'impresa, insieme in una suite unica come strumento di monitoraggio dello stato di salute dell'impresa e previsione economico/finanziaria. Tutte le informazioni:
valore24.com/bilancio-cloud



MODULO 24 Contenzioso tributario

Il nuovo sistema informativo digitale del Sole 24 Ore, a supporto di professionisti e imprese, con la risposta a tutte le esigenze in materia di contenzioso tributario. In un'unica soluzione: ricchezza documentale, strumenti operativi, servizio di risposte ai quesiti e formazione on line; una guida verso la strategia processuale più conveniente. Scopri di più su:
modulo24contenzioso.com

Cinema e media

I NUOVI AIUTI

Tax credit rafforzato per aiutare l'industria cinematografica

Per l'Istituto Luce è ora possibile avere come socie le aziende controllate dal Mef

PAGINA A CURA DI
Alessandro Sacrestano

La persistenza dello stato di emergenza conseguente alla diffusione della pandemia da Covid-19 ha inciso profondamente sui diversi settori dell'economia globale. Sicuramente, uno dei settori maggiormente colpiti da tale condizione è stato quello dello spettacolo.

MISURE DI AIUTO

In risposta a tale problema, l'articolo 7, commi da 4 a 6 del D.l. n. 183/2020 (GU Serie Generale n. 323 del 31 dicembre 2020), ha disposto un preliminare provvedimento di proroga per una importante misura di aiuto stabilita a favore delle imprese di produzione cinematografica. La norma ha lo scopo di promuovere la realizzazione di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo, così supportando anche la realizzazione di piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecittà. A tutela dell'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 7, del D.l. n. 34/2020, con riferimento al decreto interministeriale Mibact/Mef dell'8 luglio 2020 (che contiene "Misure

straordinarie per l'anno 2020 in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220) ne ha prorogato la validità sino al 31 gennaio 2021.

LE PARTECIPAZIONI

Allo stesso scopo, la norma dispone anche che le società direttamente o

indirettamente controllate dal Mef possono acquisire partecipazioni nell'Istituto Luce Cinecittà, anche mediante aumenti di capitale, prevedendo che lo statuto della società sia adeguato per assicurare la rappresentanza dei nuovi soci negli organi sociali e l'applicazione alle stesse delle disposizioni del Codice civile e delle norme generali di diritto privato. A sua volta, l'Istituto Luce Cinecittà può

assumere la forma giuridica di società per azioni, recuperando la provvista finanziaria necessaria agli investimenti nel settore cinematografico e dell'audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari di durata non superiore a 15 anni nel limite di un milione per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030. Detta finalità sarà garantita attraverso una equivalente ri-

duzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

A CHI SPETTA IL TAX CREDIT

Vale la pena evidenziare che il tax credit in argomento, disposto come detto dall'articolo 15 della Legge n. 220/2016, è previsto a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, per le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, e di quelle operanti nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico. Si tratta di un bonus compreso fra il 15% e il 40% del costo complessivo di produzione delle opere audiovisive.

Solo recentemente la Legge di bilancio (la legge n. 178/2020, articolo 10, comma 583 e 584) ha innalzato le aliquote massime del credito di imposta riconosciuto alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, portando al 40% l'aliquota massima del credito di imposta; l'aliquota del credito di imposta comunque riconosciuto per le opere cinematografiche; l'aliquota del credito di imposta che può essere prevista in via prioritaria per determinate categorie di opere audiovisive. La norma, ha anche stabilito che rientrano in tale ultima categoria le opere audiovisive in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 40% (e non più in misura non inferiore al 30%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DAI FILM AL WEB ECCO I CRITERI PER DETERMINARE LE OPERE AMMESSE



La disciplina

Il credito d'imposta è diversamente disciplinato a seconda dello specifico settore di riferimento delle imprese beneficiarie, distinguendosi in un bonus per: opere cinematografiche; opere televisive e opere web.

Opere ammesse

Le opere audiovisive eleggibili al credito d'imposta per la produzione sono:

- opere cinematografiche

- cortometraggi
- opere audiovisive di narrazione e finzione scenica, singole o seriali, di durata complessiva non inferiore a 52 minuti e con un costo complessivo non inferiore a euro 2.000 al minuto
- opere di animazione, singole o seriali, di durata complessiva non inferiore a 24 minuti e con un costo complessivo non inferiore a euro 400 al minuto

- documentari, singoli o seriali, di durata complessiva non inferiore a 40 minuti e con un costo complessivo non inferiore a euro 400 al minuto
- opere destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi di durata uguale o superiore a 10 minuti, il cui il costo minimo complessivo di produzione non sia inferiore a euro 800 al minuto

Editoria. Ma si va verso l'abolizione graduale del supporto finanziario: il 2021 ultimo anno per le cooperative

Confermati i contributi per le radio private

Più complesso rimane il tema del sostegno alle imprese radiofoniche. Da un lato, infatti, sono riconosciuti contributi nel limite di due milioni di euro per il 2021 alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, allo scopo di favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali. Dall'altro lo stesso provvedimento dispone, sempre all'articolo 7, l'abolizione progressiva a decorrere dal 31 gennaio 2024, dei contributi diretti alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, previste dalla Finanziaria per

il 2019 (legge n. 145/2018: art. 1, co. 810, lettera b) e c).

Stessa sorte per i contributi diretti a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici. A decorrere dall'annualità di contributo 2023, quindi, è prevista la progressiva riduzione, fino alla totale abolizione dall'annualità 2026, dei contributi concessi, ai sensi del Dlgs 70/2017 (art. 2, co. 1), alle seguenti categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici:

- imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
- enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi

interamente detenuto.

In particolare, è previsto che l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà ridotto:

- per l'annualità 2023, del 20% della differenza tra l'importo spettante in base alla normativa vigente e 500 mila euro;
- per l'annualità 2024, del 50% della differenza tra l'importo

SPETTACOLI

Per i teatri possibile l'uso delle risorse del Fondo unico per integrare il reddito dei dipendenti

spettante in base alla normativa vigente e 500 mila euro;

- per l'annualità 2025, del 75% della differenza tra l'importo spettante in base alla normativa vigente e 500 mila euro.

Dall'annualità 2026, le medesime categorie di imprese editrici non avranno più diritto ai contributi.

Termina inoltre con l'annualità di contributo 2021 la corresponsione del contributo alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro. Detto contributo è stato previsto limitatamente a un periodo di

cinque anni dalla data di entrata in vigore della Legge 98/2016.

Infine, il comma 4-quater dell'articolo 7 in parola, ha previsto che agli organismi dello spettacolo dal vivo potranno utilizzare le risorse loro erogate per il 2021 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (Fus) anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti. Il tutto in quota non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale e nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giustizia amministrativa

UDIENZE E ORGANICI

Videoprocesso in emergenza prorogato fino al 30 aprile

È necessario prenotarsi 5 giorni prima e attendere la conferma

PAGINA A CURA DI
Guglielmo Saporito

Fino al 30 aprile 2021 le udienze della giustizia amministrativa saranno solo virtuali, a distanza, con discussione telematica. Gli avvocati che lo ritengono opportuno, o i giudici che intendano approfondire specifici argomenti, possono chiedere di partecipare a una udienza a distanza in video collegamento: occorre prenotarsi 5 giorni prima, attendere prima il consenso del presidente (comunicato via e-mail) e poi, il giorno dell'udienza, avere il proprio spazio di discussione.

UDIENZE DOMESTICHE

In questo modo giudici ed avvocati possono confrontarsi guardandosi nello schermo del computer o del telefono cellulare. I contatti sono singoli, persona per persona, con inquadrate e sfondi a volte domestici, in quanto né i magistrati né gli avvocati sono tenuti ad essere presenti nell'aula di giustizia. Anche la toga non è necessaria, perché l'udienza non ha le caratteristiche della pubblicità e quindi si fa a meno della liturgia dei paramenti legali. Il pubblico non può partecipare e il contenuto della discussione da remoto non è registrabile. Gli indubbi vantaggi sotto l'aspetto igienico-sanitario (evitando la concentrazione in aule giudiziarie e spostamenti), si cumulano alla migliore gestione dei tempi, con possibilità di stabilire appuntamenti per fasce orarie, evitando attese inutili. Ma esistono anche svantaggi, collegati alla difficoltà di trasmettere emozioni, di convincere: gli avvocati devono parlare di fronte a un video che inquadra un unico interlocutore, senza poter percepire gli umori del collegio giudicante (3 o 5 magistrati). Diventa inutile gesticolare o brandire documenti decisivi, perché la telecamera non consente di comunicare i dettagli. Anche la discussione orale perde gran parte della propria vivacità, sia perché limitata nei tempi, sia perché non è agevole interrompere l'avversario o distrarlo con sotterfugi quali un vociere in sottofondo.

GESTIONE DA REMOTO

Il presidente del Collegio gestisce l'udienza da remoto, applicando



IMMAGINECONOMICA

principi di sinteticità e continenza, limitando ragionevolmente gli eccessi di verbosità. Tutto ciò ha generato una forte spinta verso una migliore scrittura degli atti giudiziari che, avendo perso il supporto cartaceo, devono risultare leggibili sul video e con argomenti facilmente reperibili (con indici, paragrafi, abstract). Senza atti cartacei, il magistrato difficilmente può evidenziare punti critici, dovendo fare particolare affidamento sulla memoria visiva. Nella scrittura degli atti giudiziari dunque non basta più ricorrere ad espedienti grafici quali la scrittura in grassetto o le sottolineature (le enfasi), ma occorre avvicinarsi a sistemi più articolati quali il colore di intere frasi, la contrapposizione tra testi scritte su colonne contrapposte e, probabilmente, l'utilizzo di emoticon al posto delle critiche affidate ai punti esclamativi o interrogativi. Del resto esistono già norme che, nei contratti, suggeriscono grafismi utili a richiamare l'attenzione dell'utente (ad esempio, nei contratti di assicurazione, Isvap del 2 agosto 2018), ricorrendo a simboli. Oltretutto, gli stili di scrittura devono tener presenti vari limiti della comunicazione, ad esempio eliminando il riferimento ai dati sensibili o garantendo la privacy: a volte gli stessi nomi delle parti sono sostituiti con definizioni di fantasia (Consiglio di Giustizia amministrativa 1134/2020).

I PRINCIPI DI RIFERIMENTO

In una giustizia amministrativa che sotto più aspetti è quindi in fermento, sarà utile ricordare alcuni principi in tema di discussione a distanza, che potrebbero essere utilizzati anche dalla giustizia tributaria e da quella ordinaria. Ad esempio, l'avvocato non informatizzato non può eccepire la carenza di strumentazione per sottrarsi alla discussione da remoto: ormai la difesa tecnica a distanza è ritenuta normale e accessibile a tutti (Consiglio Giustizia Amministrativa

39/2021). Se un avvocato chiede la discussione orale, il suo avversario si può opporre, ma solo con una valida motivazione: non basta affermare la carenza di fatti nuovi da esaminare o di circostanze che meritino una discussione in contraddittorio, perché in linea di massima la discussione viene comunque ammessa dal presidente (Consiglio di Stato 256/2021), salvo l'adozione, da parte del presidente stesso, di interventi per far rispettare la sinteticità. Con la stessa logica, il presidente del Collegio può far discutere a distanza la lite anche se uno degli avvocati si oppone, basta che emergano peculiarità (Tar Lazio 580/2021).

LE ALTERNATIVE

I difensori che non intendono discutere oralmente a distanza, possono depositare note di udienza, ma il Consiglio di Giustizia amministrativa (144/2021) precisa che ciò può avvenire una sola volta, senza poi replicare alle memorie altrui, dovendosi evitare la moltiplicazione di scritti e l'appesantimento del processo. La richiesta di trattazione orale da remoto deve essere depositata entro il termine per il deposito della memoria di replica (Tar Lazio 577/2021) e cioè 10 giorni liberi prima dell'udienza. Se la richiesta è tardiva, il presidente potrà comunque ritenere necessaria la discussione della causa; se questa necessità non emerge, l'istanza di discussione tardiva va respinta (Tar Catania 465/2021). In presenza di un'istanza tardiva di discussione orale, la parte che ha interesse a tale discussione può comunque indicare ragioni sopravvenute che rendano opportuna la discussione (Consiglio di Stato 218/2021). Per opporsi alla discussione orale non basta affermare che i punti controversi sono già stati sufficientemente trattati, perché la discussione da remoto è una modalità di esercizio del (nuovo) diritto di difesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le assunzioni. Prevista una trentina di magistrati

Arrivano nuovi giudici a rafforzare il sistema

La giustizia amministrativa ha reagito all'emergenza Covid, con centinaia di provvedimenti, che hanno chiarito dubbi ed aspetti operativi collegati ai limiti imposti per arginare l'epidemia.

Apprezzando tale sforzo, la legge 21/2021 (l'articolo 1 bis), aumenta la dotazione organica con 9 nuovi Consiglieri di Stato, un Presidente di sezione e 20 magistrati Tar. Con più magistrati, potrà esser meglio utilizzato il sistema informatico, che è autonomo rispetto a quello utilizzato dalla magistratura civile.

I Tar e il Consiglio di Stato hanno collaudato, fin dalle prime settimane di lockdown causato dalla pandemia, nuove tecniche di intervento, chiarendo la portata dei divieti e, di frequente, i limiti alle libertà individuali. Regione per regione, con diverse sensibilità all'interno di distretti diversamente colpiti (per esempio, in Puglia) numerosi provvedimenti dell'amministrazione centrale e locale sono stati esaminati, in parte confermati e comunque ogni volta arricchiti di specifici dettagli: sugli orari dei pubblici esercizi, la didattica, gli appalti e i divieti di spostamento, si è così formata un'ampia casistica, agevolata dall'attitudine dei Tar ad emettere provvedimenti cautelari, urgenti, anche a distanza di poche ore dalla firma degli atti amministrativi impugnati.

In pochi giorni, si ottiene anche una pronuncia urgente in appello. In questo modo i provvedimenti dell'emergenza sono stati sottratti alla verifica da parte dei giudici ordinari (Tribunali civili), che essendo più diffusi sul territorio rispetto alla dimensione regionale dei Tar avrebbero probabilmente generato, nei confronti di provvedimenti in tema di salute e di libertà personale, una più variopinta geografia di giudizi.

La presenza di una rapida possibilità di appello in Consiglio di Stato ha poi contribuito a generare uniformità di indirizzi locali. La fortunata e lungimirante presenza di un sistema digitale

già efficiente, gradito agli avvocati difensori e ai magistrati, ha senza dubbio contribuito al bilancio favorevole della giustizia nell'emergenza Covid. In particolare, la giustizia amministrativa ha evitato che deflagrassero rilevanti conflitti istituzionali, in particolare tra Stato e Regioni: in oltre un anno di periodo di emergenza, vi è stato un solo intervento della Corte costituzionale (ordinanza 4/2021, sulla Valle d'Aosta), perché si è mantenuto basso il "tono costituzionale" delle controversie (Consiglio di Stato, 3487/2012), evitando di coinvolgere i giudici del palazzo della Consulta.

Con 30 nuove unità, la magistratura amministrativa potrà confermare le innovazioni e in particolare la completa eliminazione dei supporti cartacei. La necessità di evitare i contatti anche con i corrieri ed i postini, la diffusione dello smart working tra i giudici e le segreterie degli organi giudicanti, si è aggiunta alla possibilità di predisporre, notificare e depositare atti lungo tutta la giornata (non solo nell'orario di sportello), consentendo la riorganizzazione dei servizi legali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL POTENZIAMENTO DELLE TOGHE

9

Consiglio di Stato

I consiglieri in arrivo con l'obiettivo di rafforzare la dotazione organica

21

Tar

Gli arrivi previsti nei Tribunali amministrativi regionali tra cui un presidente di Sezione e venti magistrati: l'obiettivo dal rafforzamento è utilizzare meglio il sistema informatico

Energia

LE PROROGHE PER IMPRESE E CITTADINI

Energia e gas, ancora rinviato il passaggio al mercato libero

In attesa del 2023 possibile fruire dei contratti placet di transizione regolata dall'Arera

Mauro Pizzini

Si allungano ancora i tempi per il passaggio al libero mercato del gas e dell'energia elettrica dei clienti con bollette in regime di tutela. Con un emendamento all'articolo 1 della legge 124/2017, contenuto nella legge di conversione del Milleproroghe come comma 9-bis, è stata stabilita la proroga dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 dei termini di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas e le micro imprese e i clienti domestici del mercato dell'energia elettrica che non abbiano già optato per il libero mercato. Secondo i dati forniti dall'Arera (l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), a livello di utenti domestici, a dicembre 2020 per il mercato elettrico il provvedimento interessa ancora il 44% dei contratti, pari a circa 13 milioni: una percentuale ancora elevata.

Ai piccoli consumatori viene lasciato, così, più tempo per vagliare l'ampio ventaglio di offerte proposte ora come ora da 723 operatori attivi nell'elettrico e da 446 attivi nel gas, destinati a essere inclusi in un albo dei venditori da istituire con decreto del Mise (con parere obbligatorio già fornito dall'Arera).

LA TRANSIZIONE

Nell'attesa, per i più prudenti, una tappa di passaggio dal regime di maggior tutela - con condizioni contrattuali ed economiche rigide, definite dall'Arera e aggiornate ogni tre mesi - al libero mercato può essere rappresentata dai contratti placet, in cui la struttura del prezzo resta fissata dall'Autorità, mentre la sua entità è definita dal venditore. Sono accordi con durata indeterminata e condizioni economiche rinnovate ogni 12 mesi, con preavviso entro tre mesi dalla scadenza.

I contratti placet circolano in bolletta la struttura di quelli di maggior tutela (facilitando la comparazione) e vanno sempre offerti dagli operatori (con un'alternativa fisso-variabile sia per l'elettrico sia per il gas). Queste offerte non prevedono, però, la fornitura congiunta (la cosiddetta dual fuel) di elettricità e gas, che garantirebbe una bolletta unica a due sezioni distinte e un solo interlocutore per pratiche e informazioni.

MERCATO LIBERO, OPZIONI E CAUTELE

Se si sceglie di entrare direttamente nel libero mercato la prima cosa da capire è che le condizioni economiche e contrattuali sono predisposte dal venditore anche se alcune clausole vanno redatte in conformità alla regolazione Arera. Il cliente è sempre libero di decidere di recedere da questo tipo di contratto per cambiare venditore sempre nel mercato libero o tornare nei servizi di tutela, almeno fino alla scadenza del 31 dicembre 2022, senza oneri aggiuntivi e interruzione della fornitura in corso.

Numerosi i contratti offerti, che per l'elettricità e il gas possono essere a prezzo fisso o variabile; nei primi il prezzo o solo parte dello stesso si mantiene costante per almeno 12 mesi dall'attivazione della fornitura, nei secondi la componente prezzo può fluttuare in base a un indice collegato al valore della materia prima nel mercato all'ingrosso. La scelta tra le due opzioni dipende dalla propensione al rischio: da un lato si conosce in anticipo il prezzo applicato nell'intero periodo, legato solo all'energia consumata, dall'altro si può scommettere sulle variazioni in diminuzione dei prezzi di mercato delle materie prime.

Per l'elettrico i consumatori possono poi anche scegliere un pagamento per fasce orarie: in questo caso sarà il caso di considerare con attenzione i tempi di permanenza in casa.

Per soppesare le offerte uno strumento utile è il Portale offerte di Arera, realizzato e gestito da Acquirente Unico, in cui gli operatori devono inserire tutte le loro offerte per poterle comparare a livello di prezzo con la maggior tutela (comprese le «offerte senza il calcolo della spesa», indicate a parte perché collegate a servizi aggiuntivi non comparabili). Quello che è emerso sulla base di una serie di simulazioni è una maggiore convenienza del libero mercato rispetto alla maggior tutela, con delta di differenza significativi sia per l'elettricità, sia per il gas, soprattutto a livello di contratti a prezzo fisso.

Tutto chiaro e tutto semplice, quindi? Non sempre, almeno per le associazioni dei consumatori, che suggeriscono di richiedere sempre al venditore un'offerta scritta a cui tutte le condizioni contrattuali (talvolta di comprensione non immediata) possono essere vagliate nel dettaglio.

Una possibilità di risparmio può arrivare anche dai gruppi d'acquisto energia, fra cui quelli accreditati dall'Arera. Nati per selezionare una o più vendite sulla base di condizioni contrattuali e chiarezza dell'offerta - vagliate dal soggetto organizzatore - spesso hanno spuntato ottimi prezzi.

SERVIZIO A TUTELE GRADUATE PER PMI E MICROIMPRESE IN AVVICINAMENTO AL LIBERO MERCATO

I confini

La proroga del regime di maggior tutela per il mercato elettrico inserita nel Milleproroghe non riguarda le Pmi con un numero di dipendenti fra 10 e 50 e/o un fatturato annuo tra 2 e 10 milioni la quali siano titolari di punti di prelievo in bassa tensione, nonché le microimprese con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 2 milioni titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kilowatt. Per queste circa 190 mila aziende dal 1° gennaio 2021 è iniziato il progressivo

passaggio al mercato libero con la graduale rimozione della tutela di prezzo, attraverso un processo di avvicinamento ripartito in due fasi

La prima fase

Fino al 30 giugno 2021 è previsto che l'impresa cliente resterà assegnata allo stesso fornitore del servizio di maggior tutela con cui ha l'utenza attiva, ma alle condizioni dell'offerta Placet, con un prezzo sostanzialmente invariato se non per la parte di «spesa energia»

La seconda fase

Dal 1° luglio 2021 l'azienda che non

avrà ancora scelto il fornitore sul libero mercato verrà assegnata a un esercente selezionato per mezzo di aste territoriali. Anche in questa fase le condizioni contrattuali saranno sempre quelle dell'offerta Placet, ma con costi diversi di commercializzazione e sbilanciamento (definiti dall'Autorità prima delle aste) e un prezzo unico nazionale determinato sulla base dei prezzi di aggiudicazione delle aste. I corrispettivi che concorrono alla formazione del prezzo saranno sempre distinti tra spesa della materia energia, spesa trasporto e contatore e spesa oneri di sistema

Nucleare. Concesso più tempo ai Comuni e ai cittadini per commentare le candidature

Sei mesi per il deposito nazionale

Più tempo, sei mesi, per commentare la Carta delle aree idonee fra cui scegliere il luogo in cui riunire in un unico impianto — un capannone ad alta tecnologia — i rifiuti radioattivi che l'Italia produce ogni giorno: scarti della medicina nucleare, materiali per la diagnostica sanitaria, teste di parafumini, rilevatori di fumo e l'infinità di altri oggetti che ogni giorno non possono finire insieme ai rifiuti ordinari e che oggi vengono raccolti in più di 20 stocaggi provvisori distribuiti in tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia. È questo il contenuto dell'articolo 12-bis che dà sei mesi — cioè fino a giugno — per esprimere pareri sulla carta emanata ai primi di gennaio.

La Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, in sigla Cnapi, è pronta da anni ma è stata nascosta sotto il segreto di Stato dai Governi che si sono succeduti, timorosi di perdere il consenso delle regioni candidate. È stato Roberto Morassut, che nei mesi scorsi era sottosegretario all'Ambiente, a spingere nei mesi scorsi per riprendere il percorso trasparente di scelta del luogo dove raccogliere le scorie ora distribuite fra la popolazione.

La legge del 2010 prevedeva che la Carta delle zone idonee dovesse rimanere a disposizione dei commentatori due mesi. Troppo poco, dissero i Comuni candidati.

Con l'articolo 12-bis si dà più tempo per commentare le candidature. Il tempo a disposizione è 180 giorni (cioè fino a giugno), anziché 60 (cioè

fino a metà marzo) per la consultazione avviata dopo la pubblicazione della carta Cnapi.

Nello stesso emendamento arriva anche un'altro rinvio e riguarda la scadenza del percorso per scegliere il luogo del deposito atomico: slitta di quattro mesi il seminario nazionale, cioè il momento pubblico di confronto per raccogliere e dibattere le soluzioni e le candidature. La legge ne prevedeva l'allestimento 120 giorni dopo la pubblicazione della Carta, cioè quattro mesi dopo la pubblicazione di gennaio; con la proro-

L'ALTRO RINVIO

Slitta di quattro mesi anche il momento pubblico di confronto per dibattere sulle candidature a ospitare i siti di stoccaggio

ga, la scadenza passa a 240 giorni dopo la pubblicazione della Cnapi, cioè slitta in avanti di altri quattro mesi fino a settembre.

I Comuni e le Province avevano chiesto anche un tavolo dedicato di confronto in sede di Conferenza Unificata «dove discutere ed entrare nel merito delle osservazioni riscontrate, approfondendo la metodologia e l'applicazione dei criteri utilizzati».

La richiesta di rivedere i criteri utilizzati per redigere la Cnapi è per dare soddisfazione ai Comuni che

ricadono nei territori candidati a ospitare il deposito nazionale, i quali asseriscono di essere assolutamente inadatti.

La Cnapi aveva scelto i pochissimi luoghi italiani poco popolati, ritenuti privi di rischi di terremoti, frane e alluvioni, lontani dai mari e dai grandi fiumi, poco ripidi, senza colture di qualità, ad altitudini ragionevoli, senza aree naturali protette, e così via. Le pochissime zone con queste caratteristiche rassicuranti sono in Piemonte e nel Lazio, più una spolverata di altre piccole aree in diverse altre zone come in val d'Orcia (Siena) o in provincia di Matera.

Oggi i depositi più importanti sono in Piemonte (soprattutto nella pianura vercellese), nel Lazio (alle porte di Roma) e in provincia di Matera. E molti Comuni sarebbero persino lieti di fare cassa con le scorie nucleari. Ci sono Comuni che gioiscono per il fatto di avere in casa le scorie delle vecchie centrali nucleari spente, dei reattori dismessi, delle installazioni piene di materiali radioattivi. In tutto c'è una quindicina di milioni l'anno. Il Comune di Saluggia, 4.100 abitanti nella pianura vercellese, riceve una compensazione nucleare di circa 4,6 milioni (2,3 milioni relativa al 2018 e 2,27 per il 2019). Il Comune di Caorso, 4.700 abitanti a ridosso dell'argine piacentino del Po, dovrà accontentarsi di circa 1,6 milioni (805 mila euro del 2018 e 785 mila per il 2019).

J.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoro e previdenza

EMERGENZA COVID-19

Smart working semplificato utilizzabile fino alla fine di aprile

Non prorogato l'uso del lavoro agile quale modalità principale per i lavoratori fragili

Cristian Valsiglio

Smart working emergenziale fino al 30 aprile 2021 ma nessuna prosecuzione del lavoro agile a favore dei lavoratori fragili.

Da oltre un anno, lo smart working è diventato la principale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ove non indispensabile la presenza fisica. La normativa d'urgenza, che sta caratterizzando il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché l'applicazione dei protocolli aziendali di sicurezza anti-Covid hanno fortemente raccomandato la riduzione dell'attività in presenza al fine di rallentare la circolazione del virus. Da ultimo, il Dpcm del 2 marzo 2021, a firma Mario Draghi, raccomanda sia per il settore privato sia per quello pubblico l'utilizzo del lavoro agile.

In linea con tali indicazioni, la conversione del decreto milleproroghe (legge 21/2021) posticipa la scadenza dello smart working "semplificato" al termine dello stato di emergenza: il 30 aprile 2021. Si ricorderà, infatti, che il Dl 183/2020 aveva inizialmente previsto la proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021. Alla luce della successiva proroga dello stato d'emergenza al 30 aprile 2021, la legge di conversione del Dl 183/2020 ha allineato le due scadenze.

LE SEMPLIFICAZIONI

Il lavoro agile emergenziale si caratterizza per alcuni aspetti distintivi in deroga alla disciplina generale prevista dalla legge 81/2017. Infatti, non è necessario l'accordo con il singolo lavoratore, gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Inail, i datori di lavoro comunicano agli enti preposti, in via telematica, i nominativi dei dipendenti e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile. Inoltre, specifiche tutele sono previste a favore dei genitori lavoratori.



LAVORATORI FRAGILI

La legge di conversione del decreto milleproroghe sembra, invece, dimenticare i lavoratori fragili, ossia i soggetti in condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi incluse le persone in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Infatti, fino al 28 febbraio 2021 era in vigore una disposizione che consentiva a questi lavoratori di svolgere "di norma" la presta-

zione lavorativa in smart working, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Tale disposizione non è stata prorogata. Sul punto, tuttavia, le aziende del settore privato devono verificare le indicazioni presenti nei propri protocolli anti-covid.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In merito alla pubblica ammini-

strazione, la legge 21/2021 proroga al 30 aprile 2021 la disposizione che consente l'utilizzo dello smart working emergenziale per il 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte non in presenza e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza. Il Dpcm del 2 marzo 2021, richiamando tale disposizione prorogata, richiede alle amministrazioni l'utilizzo del lavoro agile con le percentuali più elevate possibili. A tal riguardo, ciascun dirigente del settore pubblico da un lato dovrà organizzare il proprio ufficio assicurando l'utilizzo del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio; dall'altro lato, dovrà adottare a favore dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare l'esecuzione dell'attività in modalità agile, anche tramite adibizione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inps. Interessati gli indebiti del 2018 e il termine di prescrizione

Tempi più lunghi per le verifiche sulle pensioni

Fabio Venanzi

Il termine per la verifica delle situazioni reddituali dei pensionati, che incidono sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, relativamente agli indebiti relativi al 2018, è prorogato al 31 dicembre 2021 (articolo 11, comma 5, del Dl 183/2020). La norma fa espresso riferimento alla gestione previdenziale privata.

CAMPAGNE RED

Secondo quanto previsto dalla legge 412/1991, che disciplina le campagne reddituali Red, la verifica dovrebbe essere fatta entro l'anno successivo a quello in cui si è verificato il maggior pagamento, con conseguente recupero di quanto erogato in eccedenza. Per effetto di diverse modifiche normative che si sono succedute nel corso degli anni, volte alla semplificazione amministrativa e a eliminare taluni adempimenti posti a carico dei pensionati, per la definizione di "anno suc-

cessivo" occorre distinguere i redditi "conosciuti" dall'Inps da quelli "non conosciuti".

TIPOLOGIE DI REDDITI

I primi sono i trattamenti pensionistici erogati a carico dell'istituto stesso, che siano rilevanti ai fini del diritto o della misura di un'altra prestazione già in godimento da parte dello stesso pensionato o del coniuge (si pensi alla pensione di reversibilità erogata al coniuge superstite di pensionato deceduto). In questo caso, il giorno in cui l'Inps ne ha avuto conoscenza coincide con la data del provvedimento di liquidazione. In tale fattispecie, il recupero dell'indebito deve avvenire entro l'anno successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico rilevante.

Taluni redditi sono "conosciuti indirettamente" perché portati a conoscenza dell'istituto tramite l'amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni

che detengono le informazioni. In questo caso, il recupero deve avvenire entro l'anno successivo a quello in cui è stata acquisita l'informazione rilevante (come il caso di soggetti pensionati a carico di altri enti previdenziali).

Per la categoria dei redditi "non conosciuti", cioè quelli non presenti nelle banche dati dell'Inps, il recupero deve essere effettuato entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata resa, da parte del pensionato, la dichiarazione di dati completi. Di norma, si fa riferimento a redditi non dichiarati al fisco (come talune pensioni estere estenti da immissione fiscale in Italia) e

GLI OBIETTIVI

Inps ha a disposizione mesi ulteriori per controllare pagamenti di prestazioni non dovute e situazioni relative a contributi non versati

che il percettore stesso è tenuto a comunicare all'Inps, in occasione delle campagne Red.

PRESCRIZIONE

L'articolo 11, comma 9, del Milleproroghe ha sospeso, dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, la decorrenza dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. I termini riprenderanno a decorrere dal 1° luglio 2021 e, qualora la decorrenza abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio sarà posticipato al termine della sospensione stessa. Già lo scorso anno, con l'articolo 37 del Dl 18/2020, i termini di prescrizione erano stati sospesi dal 23 febbraio al 30 giugno 2020.

La riforma Dini (legge 335/1995) aveva disposto, dal 1° gennaio 1996, la riduzione a cinque anni dei termini prescizionali delle contribuzioni previdenziali e di assistenza sociale obbligatoria. Su denuncia del lavoratore, il termine torna a essere

decennale, per consentire all'Inps di attivare le procedure per la riscossione di quanto non versato dal datore di lavoro. Si ricorda che, la denuncia del lavoratore dipendente salva la posizione previdenziale e tale periodo sarà considerato utile ai fini pensionistici, prescindendo dal fatto che Inps riesca a recuperare o meno la contribuzione a carico del datore di lavoro (principio di automaticità delle prestazioni).

L'esigenza del differimento nasce per consentire agli uffici di disporre di un maggior periodo di tempo per l'effettuazione delle notifiche degli atti di recupero e di accertamento amministrativo nei confronti dei debitori, con il duplice obiettivo di evitare picchi gestionali negli uffici postali e di non gravare sulle categorie maggiormente colpite dagli effetti della pandemia, quali artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoro

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Dalla proroga dei termini Cig esclusa la parte finale del 2020

Rinviate al 31 marzo le scadenze degli ammortizzatori Covid verificatesi l'anno scorso

Cristian Valsiglio

Le domande di accesso alle casse integrazioni Covid, nonché le informazioni utili al pagamento diretto delle integrazioni salariali, relative a scadenze terminate nell'anno 2020, possono essere trasmesse all'Inps entro il prossimo 31 marzo. Questa è la principale novità che la legge 21/2021, di conversione del decreto milleproroghe (Dl 183/2020), ha apportato alla normativa degli ammortizzatori sociali speciali richiesti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

La disposizione, presente nell'articolo 11, comma 10-bis, stabilisce che i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. Alla luce della precisa indicazione normativa è tuttavia

necessario porre particolare attenzione al perimetro temporale coperto dalla disposizione: infatti la sanatoria consente di riaprire i soli termini in scadenza l'anno scorso, motivo per il quale la cassa Covid fruita in dicembre è esclusa dalla proroga. Sono sostanzialmente differiti al 31 marzo 2021 i soli termini, posti a pena di decadenza e scaduti entro il 31 dicembre 2020, relativi alla richiesta di accesso agli interventi di integrazione salariale con causale Covid-19 o alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti da parte dell'Inps.

Sotto l'aspetto oggettivo, rientrano nella fattispecie dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19:

- cassa integrazione ordinaria;
- assegni ordinari di integrazione salariale (sia del fondo di integrazione salariale che dei fondi di solidarietà bilaterali);
- trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (Cisoa);
- gli appositi trattamenti di integrazione salariale in deroga (Cigd).

CONSEGUENZE DEI RITARDI

È opportuno ricordare che, a decorrere dal decreto rilancio (Dl 34/2020), il mancato rispetto della scadenza, normalmente fissata alla fine del mese successivo l'inizio

della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, comporta il diniego immodificabile dell'istanza, con il rischio per il datore di lavoro di coprire direttamente gli oneri retributivi e contributivi. Gravi sanzioni sono anche previste in caso di inadempienze nell'inoltro dei dati utili per il pagamento dell'integrazione salariale da parte dell'Inps.

A tal proposito è opportuno ricordare che l'invio delle informazioni necessarie per consentire il pagamento diretto da parte dell'istituto di previdenza (modelli SR41 o SR43) deve essere effettuato entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di tren-

ta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Il mancato rispetto della scadenza comporta che il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi restino a carico del datore di lavoro inadempiente.

EFFETTI DELLA PROROGA

Viste le gravose conseguenze, si è ritenuto opportuno intervenire prorogando al 31 marzo 2021 i termini in scadenza al 31 dicembre 2020. Tale proroga, tuttavia, produce effetti solo parziali a copertura dell'anno 2020. Infatti, le domande di cassa Covid riferite a periodi fino a tutto novembre slittano al 31 marzo 2021, mentre quelle di eventi sospensivi iniziati a dicembre restano fermi al termine, ormai superato, del 31 gennaio 2021.

Stessa sorte per l'inoltro delle informazioni che servono per consentire il pagamento diretto da parte dell'Inps: possono essere prorogate al 31 marzo 2021 le sole trasmissioni riferibili a eventi terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata tramite Pec entro il 1° dicembre 2020, in quanto la naturale scadenza era fissata al 31 dicembre.

La sanatoria è contingente a un limite di spesa di 3,2 milioni di euro e l'Inps monitorerà il flusso di richieste al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA

Dieci mesi difficili

Secondo i dati diffusi dall'Inps, da aprile 2020 al 31 gennaio scorso sono state autorizzate 4,238 miliardi di ore di cassa integrazione con causale Covid, di cui 1,957 miliardi per cassa integrazione ordinaria, 1,434 miliardi per l'assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 846,7 milioni di ore per cassa integrazione in deroga

Settori

Nel solo mese di gennaio 2021, quello di alberghi e ristoranti, con 49,7 milioni di ore, è stato il comparto che ha richiesto più ammortizzatori sociali (suddivisi tra 35,3 milioni di ore tramite i fondi di solidarietà e 14,4 milioni tramite Cigd), seguito dal com-

mercio con 36,8 milioni di ore tra fondi (13,5 milioni) e Cigd (22,2 milioni) e Cigo (1,1 milioni). Terzo settore più colpito è stato quello, ampio, che comprende attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese, con complessivamente 20,6 milioni di ore autorizzate, e al quarto posto troviamo trasporti, magazzino e comunicazioni con 13,1 milioni di ore

Gli strumenti

Dall'inizio della pandemia, il Governo ha dato la possibilità di utilizzare ammortizzatori sociali con causale specifica Covid che non incidono sul contatore di utilizzo in condizioni ordinarie e, in alcune fasi, senza l'applicazione del contributo addizionale

Filiera in difficoltà. Accordo con causale di solidarietà sottoscrivibile anche nel 2021

Contratto di rete prorogato ma incompleto

Matteo Prioschi

Attivabile in tutto il 2021 il contratto di rete con causale di solidarietà. L'articolo 12, comma 1, del Milleproroghe estende il periodo di utilizzo di questo strumento rispetto alla precedente scadenza fissata al 31 dicembre 2020, data entro cui avrebbe dovuto essere sottoscritto l'accordo che dà vita alla collaborazione tra imprese. Una decisione più che opportuna, tenuto conto che il contratto attualmente non può sfruttare la codatorialità, che ne costituisce uno degli strumenti principali.

Infatti, nonostante sia stato introdotto nel nostro ordinamento a luglio, in sede di conversione del decreto legge 34/2020, per diventare pienamente operativo attende ancora un decreto del ministero del Lavoro che definisca le mo-

dalità operative con cui l'azienda referente dà attuazione all'utilizzo condiviso dei lavoratori.

OLTRE I SETTORI IN CRISI

Il contratto di rete con finalità di solidarietà ha come obiettivo la tutela occupazionale delle imprese di filiere in difficoltà economiche per situazioni di crisi o per stati di emergenza dichiarati dalle autorità competenti. Il ministero dello Sviluppo economico, con la circolare 2/v del 2020, ha chiarito che le aziende che stipulano il contratto non devono fare tutte le parti di filiere dichiarate in crisi. Nell'accordo deve però essere indicato il provvedimento (ad esempio decreto del Mise o deliberazione consiglio dei ministri) con cui è stata dichiarata la situazione di crisi o lo stato di emergenza con conseguente crisi eco-

nomica della filiera.

La norma non prevede una durata massima della collaborazione, che quindi può andare oltre la fine di quest'anno, in relazione all'obiettivo da raggiungere. Peraltro, come si legge nella relazione illustrativa del Milleproroghe, questo strumento ha carattere generale ed è stato pensato per qualunque situazione di crisi con clamore alla luce degli effetti della pandemia da Covid-19. Ma è piuttosto probabile che quando verrà rimosso il

TESSERA MANCANTE

Si attende un decreto ministeriale relativo all'utilizzo della codatorialità da parte delle aziende che collaborano tra loro

blocco dei licenziamenti, introdotto proprio come misura straordinaria nell'emergenza, ci saranno conseguenze rilevanti sull'occupazione e il contratto di rete per solidarietà potrebbe essere quanto mai utile.

OGGETTIVI E PARTICOLARITÀ

La collaborazione delle imprese deve prevedere una delle seguenti finalità:

- l'impiego di lavoratori che rischiano di perdere il posto delle aziende coinvolte,
- l'inserimento di persone che il posto l'hanno già perso per crisi o cessazione d'attività,
- l'assunzione di figure professionali necessarie per uscire dalla difficoltà.

Il contratto di rete per solidarietà consente di utilizzare gli istituti del distacco dei lavoratori e della

codatorialità tra le imprese partecipanti, senza la necessità di un interesse specifico del distaccante. Quanto alla codatorialità dei dipendenti, la stessa viene definita dal contratto stesso, purché i lavoratori non subiscano un pregiudizio economico e normativo, cioè deve essere loro applicato quanto previsto dal contratto collettivo adottato dal datore di lavoro che effettua l'assunzione.

Per quanto riguarda gli adempimenti, il contratto di rete per solidarietà, a differenza di quello ordinario, può essere sottoscritto dalle parti con firma digitale e tramite l'assistenza delle organizzazioni dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Cnel e che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori.

Aiuti alle famiglie I CONTRIBUTI PER TURISMO E MOBILITÀ

Più tempo per il bonus vacanze: da usare entro il 31 dicembre

Stop alle domande ma circa un milione di cittadini non ha ancora fruito del proprio voucher

PAGINA A CURA DI
Annarita D'Ambrosio

Di vacanza avremmo davvero tutti bisogno, ma chissà quando riusciremo ad allentare lo stress pandemico in atto. Quando ci sarà concesso, i possessori di bonus vacanze potranno fruire fino alla fine dell'anno in corso del beneficio, istituito dal decreto Rilancio e in vigore dal primo luglio 2020. Nel 2021, beninteso, la misura non può più essere più richiesta. Ma l'articolo 7, comma 3-bis del decreto Milleproroghe (Dl 183/2020, convertito nella legge 21 del 26 febbraio 2021) estende il periodo di fruizione da giugno a fine anno.

Quante persone riguarda la proroga? Secondo i dati diffusi dall'app dei servizi pubblici «IO», al 31 dicembre 2020 sono stati erogati 1.885.802 bonus per un controvalore totale di poco più di 829 milioni. Ne sono stati utilizzati, sempre considerando il dato 2020, 760.953, meno della metà. Per questo motivo, per il milione circa di interessati, la validità del bonus inizialmente prevista al 30 giugno è stata portata fino a fine dicembre 2021.

Riservato a nuclei familiari con Isee (Indice di situazione economica equivalente) inferiore a 40 mila euro annui, la misura prevedeva un importo variabile a seconda della numerosità della famiglia:

- 150 euro per famiglie composte da una persona
- 300 euro per famiglie composte da due persone
- 500 euro per famiglia composte da 3 o più persone.

Procedura solo telematica per l'accesso, ma i provvedimenti che si sono susseguiti hanno apportato novità rilevanti: oltre alla durata più lunga, grazie alla legge 126/2020 è possibile che il pagamento del servizio possa essere corrisposto anche con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, oltre che - come già previsto inizialmente all'atto dell'istituzione - di agenzie di viaggio e tour operator.

Guardando all'utilizzo dunque vale la pena ricordare le modalità. Due le opzioni: il bonus dà diritto ad uno sconto, una sola volta entro il 31 dicembre 2021 presso una struttura situata sul territorio nazionale che aderisce all'iniziativa oppure ad una detrazione, con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata per l'anno di imposta 2021.

Al momento del pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio turistico, la persona che intende utilizzare il bonus deve comunicare al fornitore il proprio codice fiscale e il codice univoco assegnato, o in alternativa al codice univoco, esibire il QR code. Quest'ultimo può essere visualizzato su smartphone (o altro dispositivo mobile) accedendo all'app IO nella sezione «Pagamenti» o come immagine condivisa da familiari che ha richiesto il bonus.

Per poter applicare lo sconto, il fornitore acquisisce questi dati e li inserisce, insieme all'importo del corrispettivo dovuto, in un'apposita sezione

della procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'agenzia delle Entrate.

In questo modo, viene verificato, in tempo reale, lo stato di validità dell'agevolazione e l'importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo della verifica (bonus attivo e valido), il fornitore può confermare nella procedura l'applicazione dello sconto.

Resta il capitolo strutture ricettive nelle quali utilizzare il bonus, consultabili sul sito di Federalberghi: <https://bonusvacanze.italyhotels.it>. Anche in questo caso è stata nei vari decreti prevista una estensione, e si spera in sempre maggiori disponibilità.

Al momento il bonus è utilizzabile anche presso strutture che svolgono attività stagionale, ovviamente imprese e agriturismi che siano in possesso dei titoli previsti dalle norme nazionali e regionali per l'esercizio dell'attività (per gli agriturismi il riferimento è la legge 96/2006).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buoni-viaggio. Rimborsò degli spostamenti in Taxi o Ncc

Fino a giugno aiuti alle categorie deboli

Buoni-viaggio ai clienti dei taxi pari al 50% del costo della corsa fino ad un massimo di 20 euro. La boccata di ossigeno per tassisti e Ncc è arrivata dal Dl Ristori e resta l'attesa per l'impiego, da parte dei Comuni, dei fondi stanziati dal Governo per lo sconto istituito dal Dl Rilancio (Dl 34/20), incrementato dal Dl Agosto (Dl 104/20), prorogato da ultimo dal Milleproroghe (all'articolo 11) fino al 30 giugno 2021.

Trentacinque i milioni di euro stanziati per sostenere - si legge nell'articolo 200-bis del Dl Rilancio - «la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi o il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, un'efficace distribuzione degli utenti».

Il fondo istituito presso il ministero delle Infrastrutture aveva una dotazione iniziale di cinque milioni ed era destinato solo alle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate. Il Dl Agosto ha esteso la platea agli appartenenti ai «nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica», categoria però da individuare in concreto solo in sede municipale. Ai Comuni, infatti, sono destinate le risorse messe in campo.

Il buono viaggio, che non è cedibile, è pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, non può superare, come detto, 120 euro per ciascun trasferimento.

I buoni non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Fondi che i Comuni devono quanto prima mettere a disposizione - sollecitano i tassisti - lamentando corse attualmente ri-

servate a personale medico e scolastico, dimezzate anche in termini di introiti. Le città, nei mesi di ridimensionamento dell'attività di trasporto pubblico a mezzo taxi o Ncc, hanno attuato misure diverse, ma il protrarsi della pandemia rende quanto mai importante l'impiego dei fondi per il bonus viaggio.

L'assessorato alla Mobilità del Comune di Milano ha fatto da apripista nel 2020 e a fine febbraio la Giunta ha dato il via libera ai nuovi ticket. Sono stati stanziati circa 3 milioni di euro da convertire in buoni taxi e Ncc utilizzabili fino al 30 giugno 2021, con nuove modalità di erogazione secondo i criteri definiti dal decreto del Governo.

Il nuovo bonus ha modalità di erogazione più semplici rispetto al precedente in vigore, con fondi comunali, fino al 15 gennaio 2021. Previsto l'utilizzo di un sistema di pagamento tipo carta prepagata o una app e l'estensione dei beneficiari.

Rientrano nelle categorie che potranno beneficiare del bonus taxi 2021 cittadini residenti a Milano con mobilità fisica ridotta, con patologie accertate, anche temporanee, anche accompagnate; persone affette da patologie accertate che le rendono più vulnerabili e per le quali non è consigliata l'esposizione a contatti con altri e persone soggette a terapie salvavita. Il beneficio si rivolge, secondo quanto predisposto dal Dl Agosto, anche a persone appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica, per esempio, precisa il Comune di Milano, nuclei dove uno dei componenti svolge attività lavorative appartenenti a codici Ateco soggetti a limitazioni sul contenimento della diffusione del virus. Inoltre tutti i cittadini in stato di bisogno, con un Isee pari o inferiore a 28.000 euro e persone disoccupate o in cassa integrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE STRUTTURE DISPONIBILI

Dove si può spendere

Il bonus vacanze è spendibile presso attività con codici ATECO 55:

● **55.10 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI** (Alberghi, resort, motel, aparthotel-hotel & residence, pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze)

● **55.20 ALLOGGI PER VACANZE E STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI** (Villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggi connessi alle aziende agricole)

Attività stagionali

Il bonus può essere speso anche presso strutture ricettive che svolgono attività solo stagionale. Anche in questo caso, le imprese turistiche ricettive e gli agriturismi devono essere in possesso dei titoli previsti dalle norme nazionali e regionali per l'esercizio dell'attività (per gli agriturismi il riferimento è la legge 96/2006)

I NUMERI DEL BONUS

1.885.802

Bonus vacanze generati su richiesta tramite l'app «IO» alla fine 2020 secondo dati disponibili sul sito dell'applicazione dei servizi pubblici. Dopo un boom di richieste nel primo giorno in cui era possibile richiedere il beneficio (il 1° luglio 2020), si è registrato un rallentamento delle erogazioni, fino ad arrivare al nuovo picco registratosi solo a fine dicembre, cioè a ridosso della scadenza dell'iniziativa

829

Controvalore totale (in milioni di euro) dei bonus generati: molto meno dei 3 miliardi stanziati dal Governo

760.953

Numero di bonus utilizzati finora. Sono meno della metà di quelli erogati

1.124.849

Numero di bonus che sono stati erogati ma non fruiti e che il contribuente potrà utilizzare entro il 31 dicembre 2021



CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA IL CORRETTIVO

Dalla nuova definizione di crisi di impresa alla nozione di gruppo di imprese, dai ritocchi alle misure protettive del patrimonio del debitore alla riscrittura della disciplina degli indicatori e indici della crisi.

Queste e le altre modifiche introdotte dal Dlgs 147/2020 sono esaminate nell'istant Codice della crisi di impresa, il correttivo.

Gli esperti de Il Sole24 Ore analizzano i singoli istituti e mettono in luce tutte le novità anche utilizzando schemi e tabelle.

IN EDICOLA DAL

1

MARZO

CON IL SOLE 24 ORE A

9,90* €

*Oltre al prezzo del quotidiano

OPPURE ONLINE:

offerte.ilsole24ore.com/correttivocodicccrisi

OFFERTA VALIDA IN ITALIA FINO AL 15 APRILE 2021

Il Sole
24 ORE